

**Fondazione**

**Teatro La Fenice**

**di Venezia**

**MODELLO**  
**ex D.lgs.231/2001**

**sulla "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"**

aggiornamento .. dicembre 2017  
aggiornamento .. febbraio 2018  
aggiornamento 27 gennaio 2019  
aggiornamento 26 settembre 2019  
aggiornamento 28 novembre 2019  
aggiornamento 1 marzo 2020  
aggiornamento 1 settembre 2020  
25 gennaio 2022  
Settembre 2022

## EDIZIONE 2022

1 INTRODUZIONE E PRINCIPI DEL MODELLO 231 .....	7
2 – QUADRO NORMATIVO.....	8
2.1. Autori e reato-presupposto.....	8
2.2. Esonero della responsabilità dell'ente .....	28
2.3. Accertamento della responsabilità dell'ente.....	29
2.4. Sanzioni.....	30
2.5 Linee Guida delle Associazioni di Categoria. ....	32
3. II MODELLO della FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA.....	33
3.1 Le principali aree di operatività e la struttura organizzativa della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.....	33
3.2 Funzione del Modello .....	34
3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura .....	35
3.3.1. Identificazione delle Attività Sensibili ("as-is analysis").....	36
3.3.2. Effettuazione della "gap analysis".....	36
3.3.3. I principi ispiratori del Modello.....	36
3.4. La procedura di adozione del Modello .....	38
4. ATTIVITA' SENSIBILI .....	38
4.1 Individuazione delle attività sensibili .....	38
4.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	38

4.3. Reati societari (25 ter): .....	39
4.4. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25 septies): .....	40
4.5. Reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art 25 octies) .....	41
4.6. Reati relativi ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati (art 24 bis): .....	42
4.7. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti e segni di riconoscimento (art 25 bis) .....	42
4.8. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art 25 novies).....	42
4.9. Delitti contro la personalità individuale (art 25 quinquies).....	43
4.10. Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 25 decies).....	43
4.11. Reati ambientali (art 25 undecies) .....	43
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	44
5.1 Codice di condotta .....	44
5.2 Principi di comportamento.....	44
5.3 Procedure aziendali .....	45
6 – ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
6.1. Individuazione.....	45
6.2. Funzioni e poteri .....	47
6.3. Rapporti e raccomandazioni .....	48
6.4. Segnalazioni all' autorità .....	48
7 – SISTEMA DISCIPLINARE .....	49
7.1. Profilo .....	49
7.2. Misure nei confronti del PERSONALE DIPENDENTE.....	50
7.4. Misure nei confronti di amministratori e revisori.....	53
7.5 Misure nei confronti degli altri destinatari del Modello .....	53
8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE .....	53

9. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.....	53
10. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	54
10.1 <i>Le fattispecie dei reati contro la P. A. richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001</i> .....	54
10.1.1 Caratteristiche generali dei reati contro la P.A.....	54
10.1.2. Nozione di "Pubblico Ufficiale" e di "Persona incaricata di un pubblico servizio".....	55
10.2 <i>Tipologia dei reati - analisi</i> .....	57
10.3 <i>Principi generali di comportamento</i> .....	60
10.3.1 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi di prevenzione generali.....	62
10.3.2 Principi di comportamento e regole di prevenzione specifiche.....	66
11. REATI SOCIETARI.....	67
11.1 <i>Le fattispecie dei reati societari richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001</i> .....	67
11.2. <i>Tipologia dei reati - analisi</i> .....	68
11.3 <i>Principi generali di comportamento</i> .....	73
11.4. <i>Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti</i> .....	75
12. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	78
12.1 <i>Le fattispecie di reati di omicidio colposo e lesioni colpose richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001</i> .....	78
12.2. <i>Tipologia dei reati - analisi</i> .....	78
12.3 <i>Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i> ..	80
12.4 <i>Principi generali di comportamento</i> .....	80
12.5 <i>Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione</i> .....	84
13. DELITTI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO.....	87
13.1 <i>Le fattispecie di delitti di ricettazione e riciclaggio richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001</i> .....	87

13.2. Tipologia dei reati - analisi.....	88
13.3 Principi generali di comportamento.....	90
14. REATI RELATIVI AI DELITTI INFORMATICI E AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....	91
14.1 Le fattispecie di delitti informatici e di trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 .....	91
14.2. Tipologia dei reati - analisi.....	92
14.3 Principi generali di comportamento.....	93
14.4 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione.....	95
15. REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	97
15.1 Le fattispecie di Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti e segni di riconoscimento richiamati dall'art 25bis del D.Lgs. 231/2001.....	97
15.2. Tipologia dei reati - analisi.....	98
15.3 Principi generali di comportamento.....	98
15.4 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione.....	99
16. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	100
16.1 Le fattispecie di Reati in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art 25novies del D.Lgs. 231/2001 .....	100
16.2. Tipologia dei reati - analisi.....	100
16.3 Principi generali di comportamento.....	104
16.4 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione.....	105
17. REATI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....	106
17.1 Le fattispecie di Reati in materia di delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art 25quinquies del D.Lgs. 231/2001.....	106
17.2. Detenzione di materiale pornografico (art 600 quater 1).....	106
17.2.1 Principi generali di comportamento.....	107

17.2.2 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione.....	107
17.3 Reati finalizzati alla repressione del caporalato .....	107
17.3.1 Principi generali di comportamento ad evitare contatti con reclutatori o ferme di "caporalato".....	108
18. REATI IN TEMA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA .....	110
18.1 Le fattispecie di Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 25 decies) del D.Lgs. 231/2001.....	110
18.2. Tipologia dei reati - analisi.....	110
18.3 Principi generali di comportamento.....	111
18.4 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione.....	111
19. REATI AMBIENTALI .....	111
19.1 Le fattispecie di Reati ambientali ( art 25 undecies) del D.Lgs. 231/2001 .....	111
19.2. Tipologia dei reati - analisi.....	112
20. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....	113
20.1 Le fattispecie di Reati contro il patrimonio culturale ( art 25-septiesdecies e 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001.....	113
20.2. Tipologia dei reati - analisi.....	113
20.2.1 Principi generali di comportamento.....	117
20.2.2 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione.....	117
20 – CODICE ETICO .....	117
APPENDICE NORMATIVA.....	118

## **1 INTRODUZIONE E PRINCIPI DEL MODELLO 231**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

La norma, in vigore dal 4 luglio 2001, afferma per la prima volta nell'ordinamento italiano il principio per cui, anche le società e gli enti devono rispondere di alcuni reati presupposto elencati nel Decreto, se commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Prima dell'introduzione di questa normativa, dei reati commessi rispondevano solo gli autori materiali, senza che implicazioni pregiudizievoli coinvolgessero gli enti che ne avevano tratto vantaggio o che, addirittura, li avessero programmati.

In caso di commissione di uno dei reati che la norma prevede, oltre alla responsabilità penale in capo all'autore materiale del fatto-reato, si affianca la responsabilità (amministrativa) dell'ente a vantaggio del quale tale reato è stato compiuto.

La responsabilità della società / ente è esclusa se questa può dimostrare di avere adottato e attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenirne la commissione.

Con il presente Modello 231, la Fondazione Teatro la Fenice di Venezia traccia il sistema di procedure e di attività di controllo diretto a prevenire la commissione delle tipologie di reato contemplate nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio, il Modello 231 intende chiarire a coloro che operano in nome e per conto della Fondazione Teatro la Fenice di Venezia che la violazione delle disposizioni ivi contenute si può tradurre in un illecito penale e amministrativo, le cui sanzioni non sono comminate unicamente a danno dei singoli autori ma anche a danno della Fondazione quale autonomo soggetto giuridico.

Si ripete che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Fondazione Teatro la Fenice di Venezia in quanto, e innanzitutto, contrari ai principi etici così come delineati nel Codice Etico, parte integrante di questo Modello.

Le prescrizioni e i principi del Modello s'intendono riferiti alla Fondazione Teatro la Fenice di Venezia.

## **2 – QUADRO NORMATIVO**

### ***2.1. Autori e reato-presupposto***

La Fondazione Teatro la Fenice di Venezia potrebbe essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

Si tratta dunque di reati c.d. "propri", ovvero quelli che possono essere commessi solo da soggetti qualificati (in questo caso i soggetti in posizione apicale e quelli ad essi gerarchicamente e funzionalmente sottoposti) e tuttavia la previsione risulta così ampia da ricomprendere virtualmente chiunque operi in nome e per conto della Fondazione.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tale fine è stato messo in evidenza anche nell'introduzione alle "Linee Guida di Confindustria per la costituzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" (approvate il 7 marzo 2002 dal Ministero della Giustizia e aggiornate al 31 marzo 2008).

Si legge infatti come «L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei proprietari, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società o ente, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da

conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolubilità dell'autore materiale del fatto. L'innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto nella fattispecie la Fondazione, non potrebbe dirsi estranea al procedimento penale per reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci fondatori, ordinari, benemeriti, sostenitori, rappresentanti della Fondazione) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La responsabilità dell'ente sorge in occasione della:

- (1) realizzazione di determinati tipi di reati**
- (2) da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e**
- (3) solo nell'ipotesi che la condotta illecita (cioè il comportamento) sia stata realizzata (commessa) a vantaggio (sia patrimoniale sia non patrimoniale) o nell'interesse (cioè anche in assenza di un concreto risultato) dell'ente.**

La disciplina si applica a tipologie di reati specificatamente catalogati.

In appendice sono schematicamente descritti i reati compresi nelle diverse tipologie.

Attualmente le tipologie si possono catalogare in:

- a) reati commessi nei rapporti con la P.A.(19),
- b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (1)(14)
- c) reati in materia societaria (2) (15) (16)(20)(22)
- d) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (3)
- e) reato di mutilazione degli organi genitali femminili (4)
- f) delitti contro la personalità individuale (5).
- g) reati di "market abuse" (6).
- h) reati transnazionali (7)
- i) delitti di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro (8)
- j) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (9)(21)
- k) reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati (10)
- l) reati in tema di criminalità organizzata (11)
- m) reati in tema di violazione del diritto d'autore (12)
- n) reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio (13)
- o) reati ambientali (17)(23)
- p) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (18)
- q) reato di razzismo e xenofobia

r) Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

s) Reati tributari

t) Contrabbando

u) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (24)

v) Delitti contro il patrimonio culturale (25)

- 1) introdotti dall'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha inserito l'art. 25-bis.
- 2) introdotti dal D.lgs. 61/2002, che ha inserito l'art. 25-ter.
- 3) introdotti dalla L. 7/2003, che ha inserito l'art. 25-quater.
- 4) introdotto dalla L.7/2006 che ha inserito l'art. 25-quater 1
- 5) introdotti dalla L. 228/2003, che ha inserito l'art. 25-quinques.
- 6) introdotti dalla Direttiva 2003/6/CE dalla L.62 del 2005, che ha introdotto l'art. 25 sexies
- 7) introdotti dall'art.10 della l.146 del 16 marzo 2006
- 8) introdotti dall'art. 9 della L.123/2007 che ha inserito l'art. 25 septies sostituito dall'art. 300 del D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008
- 9) introdotti dal D. Lgs 231/2007 all'art. 63 che ha inserito l'art. 25 octies
- 10) introdotti dalla legge 18 marzo 2008 n° 48 all'art. 7, che ha introdotto l'art. 24 bis
- 11) introdotti dalla legge 94 del 15/7/2009 all'art. 2 comma 29, che ha introdotto l'art. 24 ter
- 12) introdotti dalla legge 99 del 23/7/2009 all'art. 15 comma 7, lettera c), che ha introdotto l'art. 25 novies
- 13) introdotti dalla legge 99 del 23/7/2009 all'art. 15 comma 7, lettera b), che ha introdotto l'art. 25 bis 1
- 14) introdotti dalla legge 99 del 23/7/2009 all'art. 15 comma 7 lettera a), che ha modificato l'art. 25 bis
- 15) con le modifiche disposte dal d.lgs 27/1/2010 n° 39 all'art. 37 comma 34 è abrogato l'art. 2624 del codice civile contemplato nell'art. 25 ter comma 1 lettere f) e g) del d.lgs 231/2001 introducendo con l'art. 27 la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
- 16) con le modifiche disposte dal d.lgs 27/1/2010 n° 39 all'art. 37 comma 35 sostituisce il primo comma dell'art. 2625 del codice civile contemplato nell'art. 25 ter comma 1 lettere h) del d.lgs 231/2001 introducendo con l'art. 29 la fattispecie di impedito controllo
- 17) introdotti dal D. Lgs 121 del 7.7.2011 all'art. 2 comma 2, che ha introdotto l'art. 25 undecies e definito, con il comma 1 l'art. 25 decies in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- 18) introdotto dal D. Lgs 109 del 16.7.2012 all'art. 2 comma 1, che ha introdotto l'art. 25 duodecies
- 19) modificati con L. 190 del 6 11 2012 art. 1 comma 75, lettere d)g)h)l)m)n) e sostituiti con lettera f) e inseriti con lettera i) e comma 77 lettera a) punto 1 e 2
- 20) inserito l'art 2635 del cc tra gli art previsti nell'art 25 ter del D.lgs 231/2001 con L.190 del 6.11.2012, art 1, comma 77 lettera b)
- 21) l'art. 25-octies modificato con L. 186 del 15.12.2014 all'art. 3 comma 5
- 22) modificato il comma 1 dell'art 25 ter del D.lgs 231/2001 con L.69 del 27.05.2015, art 12, comma 1 lettera b)
- 23) modificato con l'art. 1 comma 8 della L. 68 del 22 maggio 2015 l'art 25 undecies del D.Lgs 231/2001 al comma 1 e aggiunto il comma 1 bis
- 24) introdotto dall'art 3 del D.Lgs 184/2021 l'articolo 25 octies 1
- 25)introdotti dalla legge 9 marzo 2022, n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

La Fondazione può essere ritenuta responsabile unicamente a seguito della commissione di reati specificamente individuati e definiti "reati- presupposto". Di seguito si elencano in formato di tabelle riepilogative le diverse specie di reato che fanno riferimento al D.Lgs 231/2001 per articolo esposto.

#### Reati contro la P.A.

<b>Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b>
--

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	----------	-----------------------

Malversazione a danno dello Stato ( <b>art. 316-bis c.p.</b> ) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( <b>art. 316-ter c.p.</b> ) <b>Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp)</b> Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico ( <b>art. 640, co. 2, n. 1 c.p.</b> ) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( <b>art. 640-bis c.p.</b> ) FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (art. 2 L. 898/1986 Frode informatica ( <b>art. 640-ter c.p.</b> )	<b>PECUNIARIE</b> Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	---	---

Art 640 bis modificato da LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

### Reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati

<b>Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ( <b>art. 615-ter c.p.</b> ) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ( <b>art. 617-quater c.p.</b> ) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ( <b>art. 617-quinquies c.p.</b> ) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ( <b>art. 635-bis c.p.</b> ) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ( <b>art. 635-ter c.p.</b> ) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici ( <b>art. 635-quater c.p.</b> ) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ( <b>art. 635-quinquies, co. 3, c.p.</b> )	Da cento a cinquecento quote	-a - interdizione dall'esercizio dell'attività - b - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - e - <b>divieto di pubblicizzare beni e servizi</b>
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ( <b>art. 615-quater c.p.</b> ) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico ( <b>art. 615-quinquies c.p.</b> )	Fino a trecento quote	-b- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - e - <b>divieto di pubblicizzare beni e servizi</b>
Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Fino a quattrocento quote	- c - divieto di contrattare con la P.A. - d- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - e - <b>divieto di pubblicizzare beni e servizi</b>

### Reati in tema di criminalità organizzata

<b>Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina ( <b>art. 416, co. 6, c.p.</b> ) Associazioni di tipo mafioso, anche straniere ( <b>art. 416-bis c.p.</b> ) Scambio elettorale politico-mafioso ( <b>art. 416-ter c.p.</b> ) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ( <b>art. 630 c.p.</b> ) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope ( <b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b> )	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
Associazione per delinquere ( <b>art. 416, co. 1-5, c.p.</b> ) Delitti in materia di armi ( <b>art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.</b> )	Da trecento a ottocento quote	- divieto di pubblicizzare beni e servizi

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 5 comma 1 modificato l'art 416 bis al comma 1,2,4.

Reati contro la P.A.

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 318 c.p.</b>)                      Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (<b>art. 321 c.p.</b>)                      Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 322, co. 1 e 3, c.p.</b>)                      Traffico di influenze illecite (<b>art 346 bis</b>)                      Peculato (art 314 c 1)                      Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316)                      Abuso d'ufficio (art 323)                      Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio( art 320)                      Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)                      Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (<b>art. 319-ter, co. 1, c.p.</b>)                      Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 321 c.p.</b>)                      Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 322, co. 2 e 4, c.p.</b>)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da figure apicali, per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro se reato commesso da sottoposti al controllo,:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Concussione (<b>art. 317 c.p.</b>)                      Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (<b>art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.</b>)                      Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319-ter, co. 2, c.p.</b>)                      Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>)                      Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (<b>art. 321 c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da figure apicali, per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro se reato commesso da sottoposti al controllo,:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

Con la legge 69 del 27 05 2015 con art 1 comma 1 modificato l'art. c.p. 318, 319, 319 ter al comma 1 e 2, 319 quater comma 1 e con l'art 3 sostituito l'art c.p. 317

Con la legge 3 del 2019 all'art 1 comma 9 lettera b)

Si precisa che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 del d.lgs 231/2001;

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento

<b>Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ( <b>art. 453 c.p.</b> )	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Alterazione di monete ( <b>art. 454 c.p.</b> ) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ( <b>art. 460 c.p.</b> ) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ( <b>art. 461 c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false ( <b>art. 455 c.p.</b> )	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati ( <b>art. 459 c.p.</b> )	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali ( <b>art. 473 c.p.</b> ) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( <b>art. 474 c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ( <b>art. 457 c.p.</b> ) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede ( <b>art. 464, co. 2, c.p.</b> )	Fino a duecento quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione ( <b>art. 464, co. 1, c.p.</b> )	Fino a trecento quote	

Reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio

<b>Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZ PECUN</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Turbata libertà dell'industria o del commercio ( <b>art. 513 c.p.</b> ) Frode nell'esercizio del commercio ( <b>art. 515 c.p.</b> ) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ( <b>art. 516 c.p.</b> ) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ( <b>art. 517 c.p.</b> ) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ( <b>art. 517-ter c.p.</b> ) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ( <b>art. 517-quater c.p.</b> )	Fino a 500 quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza ( <b>art. 513-bis c.p.</b> ) Frodi contro le industrie nazionali ( <b>art. 514 c.p.</b> )	Fino a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

Reati societari

25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari	SANZIONI	
REATI-PRESUPPOSTO	PECUNIARIE	INTERDITTIVE
(Fatti di lieve entità). (art 2621 - bis)	Da cento a duecento quote	
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentosessanta quote	
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	
Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) <sup>1</sup>	Da 200 a 260 quote o da 400 a 660 quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) 2	Da 200 a 260 quote o da 400 a 800 quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote	
Agiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" (art. 2635, co. 3, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	
Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	

1- L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

2- L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 9 sostituito l'art c.c. 2621

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 10 introdotto l'art c.c. 2621-bis e 2621 - ter

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 11 sostituito l'art c.c. 2622

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 12 modificato art 25 ter comma 1 del d.lgs 231/2001

3 L'art 2638 è stato modificato con D.Lgs n° 180 del 16/11/2015

Con il decreto 38/2017 modificato l'art 2635 e istituito nuovo 2635 bis

### Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

<b>Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	<b>SANZIONI</b>	
	<b>PECUNIARIE</b>	<b>INTERDITTIVE</b>
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b> Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni Articolo 270-bis cp <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i> Articolo 270-ter c p <i>(Assistenza agli associati)</i> Articolo 270-quater cp <i>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Articolo 270-quinquies c p <i>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Articolo 270-sexies c p <i>(Condotte con finalità di terrorismo)</i> Articolo 280 c p (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Articolo 280-bis c p (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Articolo 289-bis c p (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Articolo 302 c p (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999	Da 200 a 700 quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo Articolo 270-bis cp <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i> Articolo 270-ter c p <i>(Assistenza agli associati)</i> Articolo 270-quater cp <i>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Articolo 270-quinquies c p	Da 400 a 1000 quote	

<p>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)  Articolo 270-sexies c p  (Condotte con finalità di terrorismo)  Articolo 280 c p  (Attentato per finalità terroristiche od eversione)  Articolo 280-bis c p  (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)  Articolo 289-bis c p  (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)  Articolo 302 c p  (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)  Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)  Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999</p>		
--	--	--

#### Mutilazione degli organi genitali femminili

<b>Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### Reato contro la personalità individuale

<b>Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale</b>	<b>SANZIONI</b>	
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>PECUNIARIE</b>	<b>INTERDITTIVE 1</b>
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo ( <b>art. 600-bis, co. 2, c.p.</b> ) Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica ( <b>art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.</b> ) Detenzione di materiale pedopornografico ( <b>art. 600-quater c.p.</b> ) Adescamento di minorenni ( <b>art. 609-undecies c.p.</b> )	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	

Prostituzione minorile ( <b>art. 600-bis, co. 1, c.p.</b> ) Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale ( <b>art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.</b> ) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ( <b>art. 600 quinquies c.p.</b> )	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ( <b>art. 600 c.p.</b> ) Tratta di persone ( <b>art. 601 c.p.</b> ) Acquisto e alienazione di schiavi ( <b>art. 602 c.p.</b> ) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro <b>603 bis c.p.</b>	Da quattrocento a mille quote	

1 Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

2 l'art 603 bis è stato introdotto dall'art 6 del disegno di legge S 2217 del 18 10 2016.

### Reati di "market abuse"

<b>Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato</b>	<b>SANZIONI</b>	
	<b>REATI-PRESUPPOSTO10</b>	<b>PECUNIARIE</b>
Abuso di informazioni privilegiate ( <b>art. 184 d.lgs. 58/1998</b> ) Manipolazione del mercato ( <b>art. 185 d.lgs. 58/1998</b> )	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-quinquies del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

### Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e della sicurezza sul lavoro

<b>Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo <b>55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)</b>	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 589 c.p.</b> )	Da 250 a 500 quote	
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 590, co. 3, c.p.</b> )	Non superiore a 250 quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25 octies 1 d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.),	Da trecento a ottocento quote ( sino a 500 quote se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;  da 300 a 800 quote se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione)	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) Frode informatica (640 ter c.p.)	Fino a 500 quote ( sino a 500 quote se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;  da 300 a 800 quote se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione)	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

A seguito del D.Lgs 8/11/2021 n° 184 art 3

Reati in tema di violazione del diritto d'autore

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	SANZIONI	
	PECUNIARIE	INTERDITTIVE
REATI-PRESUPPOSTO Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)	Fino a 500 quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

Reati ambientali

<b>Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ( <b>art. 727-bis c.p.</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento ambientale (452 bis)	Da duecentocinquanta a seicento quote	interdizione per un anno
Disastro ambientale (452 quater)	Da quattrocento a ottocento quote	interdizione per un anno
Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies)	da duecento a cinquecento quote	
Circostanze aggravanti (452-octies)	da trecento a mille quote;	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività' (452-sexies)	da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( <b>art. 733-bis c.p.</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali ( <b>art. 137 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 3, 5, primo periodo, e 13</b> )	NO
	Da duecento a trecento quote ( <b>co. 2, 5, secondo periodo, 11</b> )	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 260 d.lgs. 152/2006</b> )	Da trecento a cinquecento quote ( <b>co. 1</b> ) Da quattrocento a ottocento quote ( <b>co. 2</b> )	stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti ( <b>art. 256 d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1, lett. a, e 6, primo periodo</b> ) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5</b> ) Da duecento a trecento quote ( <b>co. 3, secondo periodo</b> ) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del <b>comma 3, secondo periodo</b> , si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti ( <b>art. 257 d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> ) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 2</b> )	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ( <b>art. 258 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 4, secondo periodo</b> )	
Traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 259 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> )	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( <b>art. 260-bis d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo</b> ) Da duecento a trecento quote ( <b>co. 8, secondo periodo</b> )	
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non	

	superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	
Reati in materia di ozono e atmosfera ( <b>art. 3, co. 6, l. 549/1993</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ( <b>art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi ( <b>art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007</b> )		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> )	Da duecento a trecento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

*Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

<b>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ( <b>art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998</b> )	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
3.Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:  a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;  b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;  c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;  d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti	da quattrocento a mille quote.	SI Per non meno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>(Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,)</p>		
<p>.Al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>(Art 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive odificazioni,</p>	<p>cento a duecento quote.</p>	<p>SI</p> <p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

### Reato di Razzismo e Xenofobia

<b>Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e Xenofobia</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito,</p>	<p>Da duecento a ottocento quote</p>	<p>Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è</p>

<p>per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p><b>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.</b></p> <p><b>(art. 3, co. 3,3 bis L.654/1975)</b></p>		<p>stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
---	--	--

**LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**

«Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

***Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati***

<b>Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 ex art 5 l 39/2019</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>Art. 1(Frode in competizioni sportive) - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p> <p>Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) - 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un</p>	<p>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</p>	<p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), dell'art 5 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».</p>

<p>anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione<sup>2</sup>. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero<sup>4</sup>. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione<sup>5</sup>.</p> <p><b>1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401</b></p>		
---	--	--

## Art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, dl 10/3/2000 n°74 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (es. note spese degli amministratori in trasferta se risultassero non veritiere o inesistenti o sostenute da altri )</p> <p>e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, dl 10/3/2000 n°74 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";</p> <p>(es certificazioni rilasciate ai dipendenti superiori a quanto erogato x indebita deduzione dei costi)</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, dl 10/3/2000 n°74 Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (nascondere o occultare o distruggere archivi per impedire la ricostruzione della verità)</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, dl 10/3/2000 n°74 Art 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. (es vendita o spossessamento di beni per sottrarre attivo alle sanzioni)</p>	<p>Fino a <b>quattrocento</b> quote (aumento di un terzo se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1,dl 10/3/2000 n°74 E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (es certificazioni rilasciate ai dipendenti superiori a quanto erogato x indebita deduzione dei costi) (es. note spese degli amministratori in trasferta se risultassero non veritiere o inesistenti o sostenute da altri )</p> <p>c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, dl 10/3/2000 n°74; art. 3Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(aumento di un terzo se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<p>imposte, a lire centocinquanta milioni;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi.</p> <p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, dl 10/3/2000 n°74; Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.</p>		
<p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4</p>	<p>sanzione pecuniaria fino a trecento quote; (aumento di un terzo se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità)</p>	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater</p>	<p>sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote(aumento di un terzo se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità)</p>	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

<b>Art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001 – Contrabbando</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,</p>	<p>Fino a <b>duecento</b> quote</p>	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro</p>	<p>Fino a <b>quattrocento</b> quote</p>	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

<b>Art. 25 septiesdecies d.lgs 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale)</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo <b>518-novies c.p.</b> -Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).	Da 100 a 400 quote	Per 2 anni interdizione a: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter- Appropriazione indebita di beni culturali  518-decies - Importazione illecita di beni culturali  518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Da 200 a 500 quote	b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli  518-duodecies CircoStanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.  518-quaterdecies Contraffazione di opere d'arte del c.p.	Da 300 a 700 quote	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi-
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli  518-bis - furto di beni culturali  518-quater - ricettazione di beni culturali  518-octies -falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Da 400 a 900 quote	

<b>Art. 25 duodevicies d.lgs 231/2001 (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici,</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies Riciclaggio di beni culturali  518-terdecies del c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Da 500 a 1.000 quote	Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit' ai sensi

		dell'articolo 16, comma 3».
--	--	-----------------------------

Reati transnazionali

<b>Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Associazione per delinquere ( <b>art. 416 c.p.</b> ) Associazione di tipo mafioso, anche straniera ( <b>art. 416-bis c.p.</b> ) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ( <b>art. 291-quater d.P.R. 43/1973</b> ) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ( <b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b> )	Da 400 A 1000 quote	Per almeno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Reati in materia di immigrazione clandestina ( <b>art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998</b> )	Da 200 a 1000 quote	Per non oltre due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( <b>art. 377-bis c.p.</b> ) Favoreggiamento personale ( <b>art. 378 c.p.</b> )	Fino a 500 quote	NO

Il Modello 231 della Fondazione Teatro la Fenice di Venezia non prende in considerazione i delitti in materia di:

(d) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);

(l) reati in tema di criminalità organizzata (art. 24 ter), così come quelli in generale contro la personalità individuale e cioè quanto a (e) mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater 1), poiché non esistono, né sono verosimilmente ipotizzabili, aree di rischio nell'attività della Fondazione che possano ricondursi a simili fattispecie di reato.

La Fondazione Teatro la Fenice di Venezia inoltre non considera ipotizzabili aree a rischio in cui si possano presupporre delitti in tema di:

(g) reati di "market abuse" (art. 25 sexies) o

(h) reati transnazionali (Art. 10 L. 146 del 16.3.2006) o

(n) reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

(p) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ovvero di razzismo e xenofobia ovvero di frodi in competizioni sportive ovvero

esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo ovvero di reati tributari ovvero di contrabbando.

Appaiono altresì non privi di fondamento i presupposti di possibili rischi di commissioni di :

- a) reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 );
- b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- c) reati in materia societaria (art. 25 ter);
- k) reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- f) reato contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- i) reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- j) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio(art. 25 octies);
- m)reati in tema di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- o1)reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 decies);
- o2) reati ambientali (art. 25 undecies)

Si tratta di eventi di natura remota ma ipoteticamente possibili.

## **2.2. Esonero della responsabilità dell'ente**

L'Ente Fondazione non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Allo stesso modo la Fondazione Teatro la Fenice di Venezia non sarà chiamata a rispondere dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale nella misura in cui potrà dimostrare:

- a. di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. di avere affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza – OdV);
- c. che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Quanto ai soggetti che non si trovino in posizione apicale, ovvero coloro che siano sottoposti all'altrui direzione, al fine dell'esonero della responsabilità la legge chiede che alla commissione del reato non abbia contribuito (" non è stata resa possibile" ) l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Sarà in ogni caso esclusa la responsabilità della Fondazione Teatro la Fenice di Venezia se sia stato adottato ed efficacemente *attuato*, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' *efficace attuazione* la pratica che registri:

- a. la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello organizzativo quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure individuate dal modello organizzativo contenuto nelle presenti linee aziendali definite Modello 231.

<b>QUADRO DEL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ' ED ESONERO artt.5, 6 e 7 D.lgs. 231/2001</b>	
<b>art.5</b> responsabilità dell'ente- L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:	
(a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.	(b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a).
<b>art.6</b> modelli di organizzazione ed esenzione dalla responsabilità dell'ente:	
<b>Requisiti di estraneità della società dai reati commessi da soggetti c.d. apicali</b> La società potrà dimostrare la propria estraneità dai reati commessi dai soggetti c.d. apicali provando la sussistenza dei seguenti requisiti, tra loro concorrenti:	<b>Requisiti del modello di organizzazione</b> Ai fini di una minimizzazione del rischio reato e in relazione all'estensione dei poteri delegati, i modelli di organizzazione e di gestione devono rispondere a determinate esigenze, in particolare:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;</li> <li>• aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;</li> <li>• che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;</li> <li>• che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo suindicato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• individuare le attività esposte a rischio;</li> <li>• prevedere specifici protocolli rivolti a proceduralizzare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione di tale rischio;</li> <li>• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire il rischio di commissione dei reati;</li> <li>• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, funzionali a garantirne la stessa capacità operativa;</li> <li>• predisporre adeguati sistemi disciplinari a garanzia del rispetto delle misure indicate nel modello</li> </ul>
<b>art.7</b> modelli di organizzazione ed esenzione della responsabilità: soggetti sottoposti all'altrui direzione	
Requisiti di estraneità della società dai reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione altrui L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza – che comporterebbero la responsabilità dell'ente sui reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza – è esclusa se l'ente stesso, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi	Requisiti del modello di organizzazione a) verifica periodica ed eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

### **2.3. Accertamento della responsabilità dell'ente**

L' accertamento della responsabilità dell'ente è attribuito al giudice penale il quale apre un procedimento ad hoc in cui l'ente Fondazione viene considerato imputato alla stregua della persona fisica autrice del delitto. Andrà verificata innanzitutto la sussistenza del reato presupposto e, successivamente, la natura

del modello organizzativo adottato il quale, ove ritenuto idoneo, rappresenterà l' esimente per l'ente.

Va rilevato che non esiste un modello organizzativo di per sé idoneo, oppure un modello " più idoneo" di un altro, poiché ogni società od ente presenta caratteristiche soggettive peculiari a seconda delle dimensioni, del mercato di riferimento, della distribuzione interna dei compiti e delle responsabilità.

## 2.4. Sanzioni

Le sanzioni previste dal decreto sono riepilogate nel quadro che segue.

<p>QUADRO DEL SISTEMA SANZIONATORIO art.9 e 10 del D.lgs. 231/2001 sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</p> <p>a) la sanzione pecuniaria;  b) le sanzioni interdittive;  c) la confisca;  d) la pubblicazione della sentenza.</p>	
<p>Le sanzioni PECUNIARIE variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro (e sequestro conservativo in sede cautelare). Sono fissate dal giudice tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della gravità del fatto;</li> <li>• del grado di responsabilità dell'ente;</li> <li>• dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;</li> <li>• delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.</li> </ul>	<p>Le sanzioni INTERDITTIVE (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (ricordando che, ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.lgs "le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") possono consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi.</li> </ul>
<p>CONFISCA (e sequestro preventivo in sede cautelare)</p>	<p>PUBBLICAZIONE della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva</p>

La sanzione "amministrativa pecuniaria" (art. 10) è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, attraverso un sistema basato su "quote" (art. 11).

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille; l'importo di una quota è variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, in concreto, il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione è ridotta alla metà e non può essere superiore a Euro 103.291,00 se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,00.

Le **sanzioni amministrative** si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Le **sanzioni interdittive** consistono nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio o nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente (art. 15) da parte di un commissario (giudiziale) per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando:

- a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni interdittive, tra le interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito rappresentano senz'altro il rischio maggiore per la Fondazione Teatro la Fenice di Venezia, poiché determinerebbero la chiusura dell'attività teatrale. Esse si applicano tuttavia solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i delitti di criminalità organizzata, per l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime commesse in violazione delle

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i reati contro il patrimonio, nonché i delitti contro la personalità individuale e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) ed a condizione che ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. sussista la reiterazione degli illeciti.

Nel caso in cui i delitti siano tentati, e cioè si siano compiuti atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il reato, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nel caso in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento delittuoso.

Si precisa che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 del d.lgs 231/2001;

## ***2.5 Linee Guida delle Associazioni di Categoria.***

Nella predisposizione del presente Modello, la Fondazione Teatro la Fenice di Venezia si ispira alle Linee Guida di Confindustria comunicate al Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002 e successivamente riviste ed approvate in data 31 marzo 2008, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa della Fondazione e ai nuovi reati presupposto.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli elementi di maggior rilevanza.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:
  - codici di comportamento (Codice Etico);
  - sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
  - poteri autorizzativi e di firma;

- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo se non di modico valore);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia ed indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
  - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

### **3. II MODELLO della FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA**

#### ***3.1 Le principali aree di operatività e la struttura organizzativa della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia***

Fondazione Teatro la Fenice di Venezia è ente, come dispone l'art. 6 dello Statuto della Fondazione stessa, che persegue le finalità di promozione e sviluppo in ogni forma dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale. Costituiscono settori di attività prevalente della Fondazione:

- l'allestimento di spettacoli lirici, di balletto, di teatro musicale e concerti nei teatri e nelle strutture destinate allo svolgimento di tali spettacoli sia in Italia che all'estero;

- la realizzazione in ambito sia nazionale sia internazionale, di manifestazioni musicali, di teatro lirico, di balletto e festival musicali;
- la progettazione e realizzazione di allestimenti scenici;
- la creazione di rapporti e collaborazioni con organismi di produzione e diffusione di musica, di teatro musicale e di balletto;
- l'istituzione e gestione, per le esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico corale e della danza, di centri nazionali o internazionali di formazione professionale.

La Fondazione gestisce il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro Malibran conservandone il relativo patrimonio storico – artistico come dispone l'art. 9 dello Statuto.

La Fondazione svolge, a norma dell'art. 7 dello Statuto, senza scopo di lucro, attività culturale di pubblica utilità con criteri di imprenditorialità ed efficienza nonché nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione e del vincolo di bilancio, nonché gli è consentito a norma dell'art. 8 dello Statuto qualsiasi attività commerciale utile per il perseguimento delle proprie finalità compresi quindi eventi che pretendono la cornice dei due teatri.

Quanto alla struttura aziendale della Fondazione si rinvia all'organigramma aziendale aggiornato, ove è descritta l'organizzazione della Fondazione nel suo complesso con la specificazione delle strutture organizzative e delle relative funzioni e che è parte integrante di detto Modello come peraltro il DVR Documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza del lavoro.

### ***3.2 Funzione del Modello***

Il Modello espone i doveri e i comportamenti cui sono tenuti il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Sovrintendente, il collegio dei revisori, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i consulenti e coloro che agiscono con poteri di rappresentanza dell'ente, ai sensi di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto nell'esercizio delle funzioni e/o incarichi mediante processi esposti a rischio.

Il Modello mira a:

- rendere consapevoli tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Fondazione Teatro la Fenice di Venezia di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito punibile con sanzione penale ed amministrativa, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fondazione Teatro la Fenice di Venezia, anche qualora la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, e sono

comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali e morali a cui Fondazione Teatro la Fenice di Venezia intende attenersi nella sua missione;

- consentire alla Fondazione di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

Il Modello integra e presuppone gli strumenti organizzativi e di controllo esistenti, che pertanto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

In particolare, sono elementi costitutivi del Modello:

- **Sistema dei poteri, articolato in deleghe** (poteri interni), procure (legittimazione nei confronti dei terzi) e atti di nomina;
- **Struttura organizzativa**, che evidenzia la collocazione gerarchico - funzionale delle diverse unità aziendali con l'indicazione dei relativi Responsabili. L'organizzazione delle unità aziendali e l'individuazione dei relativi responsabili avviene tramite comunicazioni adeguatamente protocollate e diffuse.
- **Procedure organizzative**, che disciplinano le responsabilità ed i compiti nelle materie che sono comuni a tutte le strutture organizzative e che contengono i riferimenti ai documenti di livello inferiore. Le procedure sono comunicate e sono disponibili per la consultazione nelle cartelle pubbliche di Intranet della Fondazione.
- **Mappa delle attività sensibili dell'azienda, vale a dire delle** attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- **Attribuzione all'organismo di vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;**
- **Verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento** del modello nonché l'attività di sensibilizzazione e diffusione mediante formazione a tutti i livelli aziendali delle regole di comportamento e delle procedure istituite;

### ***3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura***

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, Fondazione Teatro la Fenice di Venezia ha guardato con attenzione alla normativa che nel tempo implementava l'area delle responsabilità penali di società ed enti fino a determinarsi a formulare in più momenti una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si espone una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione della presente edizione del Modello:

### **3.3.1. Identificazione delle Attività Sensibili ("*as-is analysis*")**

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura della Fondazione (Sovrintendente, Responsabile Amministrativo, Responsabile del Personale, Responsabile Affari Generali e RSPP, Direttore Artistico, Direttore di Produzione e Organizzazione Tecnica, Direttore degli allestimenti scenici, segretario artistico, Direttore Complessi Musicali, responsabile Audiovisivi, Capo macchinisti e Magazzino).

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione di Reati contemplati nel Decreto legislativo 231/2001. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentazione dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, ecc.).

E' stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Fondazione allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati.

### **3.3.2. Effettuazione della "*gap analysis*"**

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione o miglioramento di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### **3.3.3. I principi ispiratori del Modello**

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda o in applicazione, rilevati in fase di "*as-is analysis*", in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai Reati da prevenire, Fondazione Teatro la Fenice di Venezia ha individuato i principi di Corporate Governance ispirati alle più recenti e avanzate disposizioni in materia nel solco peraltro della tradizione del rigore artistico e della perfezione nell'invenzione teatrale italiana, fra le quali:

1. il Sistema della qualità dettato dalle necessità dello spettacolo e quindi le procedure programmatiche aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti i progetti artistici e il coinvolgimento della struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa, e il sistema di controllo della gestione di ogni manifestazione artistica come strumento di previsione e decisione;
2. le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
3. le comunicazioni e circolari al personale e in generale a tutti i collaboratori artisti, tecnici e amministrativi;
4. i principi di formazione del personale e il rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in tema di organico con attivazione di ausili ed outsourcing utili a rendere i costi variabili efficientando la struttura organizzativa;
5. il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
6. il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio in materia di reati di antinfortunistica e sicurezza della salute e del lavoro;
7. in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile.

Le regole, procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le già citate Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili di Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale di Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto a una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - la messa a disposizione dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;

- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

### **3.4. La procedura di adozione del Modello**

La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia con la decisione del Consiglio di Amministrazione su istanza del Sovrintendente del **xx xx xxxx** ha approvato il Modello 231 e con la medesima deliberazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza con la determinazione dei relativi poteri. L'Organismo di Vigilanza è stato rinnovato in data novembre 2021 ed è più volte intervenuto per la manutenzione del Codice Etico e del Modello.

## **4. ATTIVITA' SENSIBILI**

### **4.1 Individuazione delle attività sensibili**

Sono denominate "Attività sensibili" quelle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati disciplinati dal Decreto.

Si premette che ai fini del presente Modello 231, ed unicamente con riguardo alle attività di Fondazione Teatro La Fenice di Venezia le pubbliche amministrazioni sono intese nell'accezione di autorità per l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo, con particolare riferimento al rispetto delle norme in materia tributaria, di lavoro, di esercizio artistico, rispetto delle norme poste a garanzia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; vi si farà riferimento con la denominazione di autorità di controllo.

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, pur costituita come ente di diritto privato con personalità giuridica secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 2001 n° 6 e successive modifiche ed integrazioni prende atto dell'esistenza di un codice di comportamento prescritto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, emanato con decreto ministeriale (ministero della funzione pubblica) n. D.M. 28/11/2000, rispetto al quale il presente MODELLO 231 si presenta in posizione di continuità e coerenza. Se ne richiamano in particolare le prescrizioni in materia di imparzialità (art. 8), il divieto di accettazione di regali ed altre utilità (art. 3) e le disposizioni inerenti i contratti (art. 12).

Le attività ritenute sensibili dalla Fondazione sono in relazione ai:

**4.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt 24 25) e attengono a:

a. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività;

- b. gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- c. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- d. gestione di trattamenti previdenziali del personale o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- e. gestione delle attività di acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici anche mediante influenze illecite;
- f. richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Fondazione;
- g. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- h. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- i. gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche tramite soggetti terzi.

Nel corso dell'attività di mappatura delle attività sensibili per i reati contro la Pubblica Amministrazione si evidenziano le seguenti attività strumentali, il cui svolgimento potrebbe, potenzialmente, rappresentare un mezzo per la commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione:

1. gestione delle risorse finanziarie;
2. gestione delle consulenze e in generale le collaborazioni tecniche ed artistiche;
3. selezione ed assunzione del personale;

Si individuano, al momento della stesura del presente Modello 231, le seguenti ulteriori "Attività sensibili":

### **4.3. Reati societari (25 ter):**

In ragione della propria natura di ente culturale Fondazione Teatro La Fenice di Venezia non sarà chiamata a rispondere di quei reati che presuppongono l'esistenza di un azionariato articolato o comunque il ricorso a forme di finanziamento che prevedano la vendita di prodotti finanziari.

L'attività concretamente più sensibile tra quelle aziendali risulta sostanzialmente legata alla rendicontazione contabile sull'attività teatrale lirico sinfonica e di tutte le altre attività di corollario previste in Statuto e alla solidità patrimoniale.

Ad ogni buon conto si considerano:

1. rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime annuali / infrannuali, nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili che abbiano riflesso sugli aspetti fiscali e sul buon diritto dei creditori;
2. gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa teatrale;
3. ostacolo agli organismi di controllo (quest'ultimo possibilità nominata per completezza di trattazione ma con nullo risvolto operativo)
4. corruzione di privati a beneficio personale e della Fondazione inducendoli a comportamenti illeciti o contrari al proprio mandato
5. induzione alla corruzione di privati a beneficio personale e della Fondazione inducendoli a comportamenti illeciti o contrari al proprio mandato

#### **4.4. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25 septies):**

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia non presenta attività produttive a rischio particolare come peraltro documenta il DVR relativo ai quattro siti utilizzati dalla Fondazione e cioè: il Teatro La Fenice, il Teatro Malibran, gli uffici di Calle Schiavine, il Magazzino. Le attività umane peraltro sono soggette comunque ad un rischio sia pure remoto per cui si individua rischi su:

- gestione delle attività dirette a fornire un adeguato livello di conoscenza al RSSP e agli ASPP sui temi disciplinati dalla normativa di riferimento in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- gestione delle attività dirette a offrire un adeguato programma di formazione, in termini di tempo e temi trattati, a tutti i dipendenti;
- gestione delle attività di esecuzione ed aggiornamento del *risk assessment*, svolto ai fini della normativa vigente, in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso l'impiego di consulenti esterni alla Società esperti in dette tematiche nonché non messa a punto di un Modello per la sicurezza ex art 30 del d.Lgs 81/2008;
- gestione delle attività di redazione del DVR e dei piani di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- gestione delle attività di verifica costante presso i luoghi di lavoro sul rispetto del DVR e dei piani di sicurezza sul luogo di lavoro;
- gestione delle attività di verifica sugli oneri sostenuti per rendere operativi il DVR ed i piani di sicurezza, affinché siano in grado di garantire il massimo livello di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione delle attività dirette a garantire l'effettuazione di visite mediche come da protocollo sanitario per ogni categoria lavorativa;

- gestione delle attività di coordinamento tra tutti i soggetti, indicati dal D.Lgs. 81/2008 (ad esempio, datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente), nell'applicazione delle disposizioni in materia di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- gestione delle attività di coordinamento degli appaltatori esterni che prestano i propri servizi presso i locali gestiti dalla Fondazione;

#### **4.5. Reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art 25 octies)**

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia è oggetto di contributi sia dai soci in ragione delle loro classifiche di fondatori, ordinari, etc. sia da organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali destinate a finanziare allestimenti particolari o genericamente per il funzionamento della Fondazione. In tale attività non si intravede rischio di reato, rimane peraltro possibile incamerare dei beni di valore che possano essere di provenienza illecita ( furto, sottrazione di patrimonio familiare, prodigalità incerta).

Si individua:

- Utilizzo di denaro beni o utilità di provenienza illecita a seguito di ricevimento di donativo incerto;
- Gestione dei processi di acquisto per cui può esserci il rischio di acquisto, ricevimento od occultamento di beni provenienti da delitto.

La sopravvenienza dei reati di autoriciclaggio con la Legge 186 del 15.12.2014 all'art. 3 comma 5 hanno suggerito l'opportunità di considerare la fattispecie possibile anche se remota per la Fondazione.

In sede di recepimento della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 il legislatore con il D.Lgs 8/11/2021 n° 184, ha recepito la direttiva in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e in particolare con l'Art 3 del decreto ha apportato una modifica al D.Lgs 231/2001 istituendo un nuovo articolo inquadrando con l'art 25 – octies 1 i delitti in materia di in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'articolo ha attratto nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento" (art. 493-ter c.p.)
- "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-quater c.p.)
- "Frode informatica" ex art. 640-ter c.p.

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato esposte sono totalmente da escludere per la Fondazione. Si precisa peraltro che il sistema di pagamento della Fondazione è caratterizzato dal sistema

informativo governato dal MEF denominato SIOPE+ che esclude alcuna possibilità di incorrere nei reati ascritti.

#### **4.6. Reati relativi ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati** (art 24 bis):

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia presenta attività informatiche importanti che riguardano tutta la sua attività. Le attività sono regolate all'interno del DPS, sia pur non più obbligatorio, ciò non toglie che possano essere possibili situazioni di rischio. Le attività sia pure remotamente possibili che si individuano sono:

1. falsità in documenti elettronici,
2. accesso abusivo a sistemi informatici o telematici;
3. intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;

#### **4.7. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti e segni di riconoscimento** (art 25 bis)

La fattispecie dei reati, in ragione della natura delle attività della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia non è possibile escluderla in assoluto anche se sono rigorose le prassi praticate per evitarne il rischio.

Si ritengono di rinvenire attività sensibili nel

- contraffazione, alterazione o uso di modelli e disegni in sede di produzione di scenografie o regie nonché nella produzione editoriale pubblicitaria;

#### **4.8. Reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art 25 novies)

La fattispecie dei reati in tema, in ragione della natura delle attività di rappresentazione teatrale ed editoriali della Fondazione non è possibile escluderla in assoluto anche se sono rigorose le prassi praticate per evitarne il rischio.

Si ritengono di rinvenire attività sensibili nell'uso di partiture su cui devono essere riconosciuti diritti agli autori ed editori nonché - uso di video registrazioni e mancanze di liberatorie sulla immagine propria o sulla proprietà intellettuale o sulla prestazione professionale di tutti gli artisti, maestri, cantanti, direttori d'orchestra nonché - uso di testi/immagini x depliant, pubblicità, progetti grafici, testi per cui si rischi la violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

#### **4.9. Delitti contro la personalità individuale (art 25 quinquies)**

La fattispecie dei reati in tema, in ragione della natura delle attività editoriali e di collegamento con il mondo virtuale della rete internet della Fondazione non è possibile escluderla in assoluto anche se appaiono totalmente remote.

Si ritengono di rinvenire attività sensibili nell'uso di computer con i quali potrebbe essere possibile accedere a siti di pornografia virtuale.

Si ritengono di rinvenire attività sensibili negli acquisti di servizi quando l'appaltatore possa fare uso di collaboratori reclutati in modo illecito e con forme di caporalato.

#### **4.10. Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 25 decies)**

La fattispecie dei reati in tema, in ragione della natura delle attività artistiche della Fondazione, non è possibile escluderla in assoluto anche se appaiono totalmente remote.

Si ritengono di rinvenire attività sensibili nella possibilità dei vertici aziendali di indurre dipendenti o collaboratori a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria superando e contravvenendo esplicitamente a norme di legge e ai principi etici della Fondazione .

#### **4.11. Reati ambientali (art 25 undecies)**

La fattispecie dei reati in tema, in ragione della natura delle attività di produzione artistica non è possibile escluderla in assoluto anche se appare totalmente remota per dimensioni e tipologia e regole di comportamento adottate dopo l'incendio del Teatro La Fenice di Venezia.

Si ritengono di rinvenire attività sensibili nella:

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- vendita di materiali non più utilizzabili che possano configurarsi come anche pericolosi e diano vita ad un traffico illecito di rifiuti.

## **5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **5.1 Codice di condotta**

Il rispetto dei principi contenuti nelle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in tutti i settori di attività rappresenta un principio imprescindibile per Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

I Destinatari del presente Modello devono pertanto impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; Fondazione Teatro La Fenice di Venezia non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

### **5.2 Principi di comportamento**

I Destinatari del presente Modello nell'ambito delle loro funzioni e nello svolgimento delle attività sensibili dovranno rispettare, oltre alle disposizioni legali ed alle procedure aziendali, i principi di comportamento di seguito indicati:

- membri del Consiglio di Indirizzo, Direzioni, dirigenti, dipendenti, collaboratori a qualunque titolo (anche esterni ad es. direttori d'orchestra, registi, musicisti, scenografi, cantanti, coristi, figuranti, ballerini, pubblicitari, tecnici, consulenti, legali, etc.), che, a qualsiasi titolo, agiscano in nome e/o per conto della Fondazione, consulenti, fornitori e partner:
  - non devono porre in essere quei comportamenti che possano configurare presupposti alle fattispecie di reato previste dal Decreto o che sebbene non costituiscano di per se' un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo.
  - devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- I compensi di fornitori, consulenti e partner nonché di tutti gli esterni alla struttura quali ad es. direttori d'orchestra, registi, musicisti, scenografi, cantanti, coristi, figuranti, ballerini, pubblicitari, tecnici, consulenti, legali, etc devono essere determinati in forma scritta.
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.
- E' vietato offrire o accettare denaro o doni a/da dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o di utilità d'uso di modico valore.
- Nelle richieste o rapporti con la pubblica amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare in alcun modo le decisioni della controparte.
- Ai consulenti o ai soggetti terzi che rappresentano la Fondazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si applicheranno le stesse direttive valide per i dipendenti.
- Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Fondazione non dovrà farsi rappresentare da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti di interesse.

- La Fondazione non contribuisce al finanziamento di partiti politici o comitati; se ne astiene in modo assoluto.
- I Responsabili devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali, con particolare attenzione a quelle che hanno impatto sui terzi.
- I Dipendenti e Collaboratori incaricati devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.
- I responsabili e i Dipendenti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla tutela della normativa antinfortunistica, della salute dei lavoratori, dei creditori, e delle funzioni di vigilanza.

### **5.3 Procedure aziendali**

I Destinatari del presente Modello nell'ambito delle loro funzioni e nello svolgimento delle attività sensibili dovranno rispettare, oltre ai principi di comportamento su esposti le procedure aziendali presenti quali: il manuale organizzativo, codice di comportamento per l'uso di strutture informatiche, manuale di istruzioni per la chiusura dell'anno contabile ed ogni altra disposizione nel tempo emanata che governi e regoli l'attività della Fondazione.

## **6 – ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **6.1. Individuazione**

L' art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l' ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l' organo amministrativo ha, fra l' altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato ad un organismo dell' ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, sull' osservanza del modello, unitamente all' incarico di curarne l' aggiornamento.

Per assicurare l' effettività e l' efficacia dell' Organismo di Vigilanza debbono essere assicurati alcuni fondamentali requisiti che di seguito si illustrano.

**Autonomia ed indipendenza**, si ottengono con l'inserimento dell' Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile. A questa collocazione deve accompagnarsi, inoltre, la non attribuzione di compiti gestionali o di attività inserite nel processo produttivo

aziendale, compresa l'attività commerciale, che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello 231.

**Professionalità.** Si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale.

È evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari e via di seguito.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia è un organo collegiale composto da: 3 membri, dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". Si tratta di :

Il Prof. Giorgio Brunetti,  
Il Dott. Giovanni Simonetto,  
Il Dir Personale Dr. Giorgio Amata

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza è supportato dalle risorse dell'Ufficio del Personale per quanto attiene l'interpretazione di norme, la diffusione del Modello 231, la relativa formazione al personale; l'aggiornamento del Modello 231, la comminazione di sanzioni e la predisposizione di rapporti e raccomandazioni.

L'Organismo di Vigilanza così configurato risulta dotato di un elevato grado di indipendenza ed autonomia e delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività.

Costituiscono cause ostative all'assunzione di incarichi al ruolo o a supporto dell'autorità di vigilanza di ineleggibilità e/o di decadenza dell'autorità di vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, la Sovrintendenza potrà disporre la sospensione dei poteri dell'autorità di vigilanza e la nomina di un interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'autorità di vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello 231, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'autorità di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

## **6.2. Funzioni e poteri**

All' Organismo di Vigilanza di Fondazione Teatro La Fenice di Venezia spetta il compito di - vigilare sull' osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari per assicurarne l' effettività, (ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti con quelli attesi e prescritti);

- verificare l' adeguatezza del Modello 231, in relazione alla struttura della Fondazione, ovvero la sua reale, e non meramente formale, idoneità a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- valutare l' opportunità di aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Fondazione nella sua organizzazione o funzionalità.

Più in particolare l' ODV è incaricato:

- di attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata alla sovrintendenza (il vertice, pur con l' istituzione dell' Organismo di Vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni di responsabilità previste dal codice civile);
- di condurre ricognizioni sull' attività aziendale al fine di mantenere aggiornata la rappresentazione delle attività sensibili, ed in questa funzione di aggiornamento:
  - presentare proposte di adeguamento agli organi ed alle funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione (proposte che, a seconda della tipologia e della portata degli interventi, saranno dirette ai responsabili o al sovrintendente);
  - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell' ambito delle aree di attività a rischio come definite nel presente Modello 231;
  - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del Modello 231 e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
  - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo punto 6.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all' Organismo di Vigilanza o tenute a sua disposizione;
  - coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l' Organismo di Vigilanza è tenuto costantemente informato sull' evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All' Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte della sovrintendenza eventuali situazioni dell' attività aziendale che possano esporre Fondazione Teatro La Fenice di Venezia al rischio di reato;
  - controllare l' effettiva presenza, la regolare tenuta e l' efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal MODELLO 231 per le diverse tipologie di reati. In particolare all' Organismo di Vigilanza

devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni più complesse; devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello 231;

### **6.3. Rapporti e raccomandazioni**

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, un rapporto indirizzato al Consiglio di Amministrazione, con il quale rappresenta lo stato di attuazione del modello e relaziona circa l'attività di vigilanza, con riferimento all'EFFETTIVITÀ, all'ADEGUATEZZA ed all'AGGIORNAMENTO. A mezzo di raccomandazioni sono comunicate le osservazioni dell'Organismo di Vigilanza ch'esso ritenga opportuno sottoporre a qualunque organo e funzione aziendale per sollecitare responsi o richiedere informazioni.

L'Organismo di Vigilanza comunica a mezzo di rapporti:

- a) le attivazioni di procedure di controllo;
- b) gli esiti delle ricognizioni,

mentre indirizza a mezzo di raccomandazioni:

- a) le prescrizioni di comportamento alle funzioni aziendali al fine dell'armonizzazione con il Modello 231;
- b) le proposte di adeguamento.

### **6.4. Segnalazioni all'autorità**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità in capo alla Fondazione ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La Sovrintendenza, i responsabili amministrativi, tecnici ed artistici fino ai responsabili di squadre o funzioni raccolgono eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati-presupposto o comunque eventuali segnalazioni di comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello 231.

Ciascun dipendente è tenuto a segnalare la violazione, o presunta tale, contattando l'Organismo di Vigilanza. I collaboratori esterni, partner commerciali, etc. per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Fondazione, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare. I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La garanzia è legalmente stabilita dalla c.d. legge del Whistleblowing.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello 231 e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

In sintesi, tutti gli esponenti degli organi della Fondazione nonché i dipendenti della Fondazione e i terzi interessati quali fornitori, partners, collaboratori a qualunque titolo (anche esterni ad es. direttori d'orchestra, registi, musicisti, scenografi, cantanti, coristi, figuranti, ballerini, pubblicisti, tecnici, consulenti, legali, etc.) possono effettuare segnalazioni all' Organismo di Vigilanza su sospetti di commissione dei reati presupposto

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, gli stessi soggetti sono obbligati a trasmettere immediatamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti, le notizie e gli avvisi di garanzia provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti per i reati de quo e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Le segnalazioni all' autorità di vigilanza possono essere indirizzate a:

Organismo di Vigilanza – Fondazione Teatro La Fenice di Venezia  
San Marco, 1965 30124 Venezia

oppure:

[odv@teatrolafenice.org](mailto:odv@teatrolafenice.org)

## **7 – SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1. Profilo**

Il d.lgs 231/2001 chiede che i modelli di organizzazione prevedano “ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 6).

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, ha lo scopo di contribuire sia all'efficacia del modello, sia all'efficacia dell'azione di controllo dell'autorità di vigilanza.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

Costituiscono violazioni del Modello 231 quelle azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, così come le omissioni di azioni o comportamenti prescritti, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati-presupposto.

## **7.2. Misure nei confronti del PERSONALE DIPENDENTE**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole di condotta delineate nel presente Modello 231 sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse richiamano e integrano quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai CCNL per i dipendenti degli Enti Lirici ed al codice disciplinare aziendale.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL vigente all'art. 33 comma 2 e comma 3 sono di seguito esposte :

*"Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:*

- a) rimprovero verbale;*
- b) rimprovero scritto;*
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;*
- d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo fino a 5 giorni;*
- e) sospensione dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 10 giorni;*
- f) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.*

*Le sospensioni di cui alle lettere d) e e) possono applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).*

*Le sospensioni di cui alle lettere d) e e) possono applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno*

*accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).*

*Il provvedimento di cui alla lettera f) si applica nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.*

*Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.*

*Alcun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore senza preventiva contestazione dell'addebito all'interessato e senza averlo sentito a sua difesa.*

*I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, salvo il caso di infrazioni di gravità tale che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.*

Il codice disciplinare aziendale di fatto riprende la disciplina con il seguente dispositivo:

#### RIMPROVERO VERBALE

La sanzione comminata al dipendente NON DILIGENTE nel rispetto delle procedure interne o le prassi previste dal presente modello o le disposizioni regolamentali richiamate nel presente modello ascrivibili a quanto al punto 1) del codice disciplinare della Fondazione (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, DIMENTICHI di fornire le comunicazioni prescritte all'autorità di vigilanza, DIMENTICHI di svolgere controlli, ecc.) o adottati nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso.

#### RIMPROVERO SCRITTO

La sanzione è comminata al dipendente che VIOLI le procedure interne o le prassi previste dal presente modello o le disposizioni regolamentali richiamate nel presente modello ascrivibili a quanto al punto 2) del codice disciplinare aziendale (ad esempio che VIOLI le procedure prescritte, OMETTA di fornire le comunicazioni prescritte all'autorità di vigilanza, OMETTA di svolgere controlli, ecc.) o adottati nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento A RISCHIO DI REATO pertanto non conforme alle prescrizioni del modello stesso.

#### MULTA NON SUPERIORE A 3 ORE DI STIPENDIO

La sanzione è comminata al lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente MODELLO o le disposizioni regolamentali richiamate nel presente modello ascrivibili a quanto al punto 3) del codice disciplinare aziendale o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate. In altri termini la Multa in caso di recidiva.

#### SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A 5 GIORNI

Il provvedimento della SOSPENSIONE DAL LAVORO è diretto al lavoratore che viola le disposizioni regolamentali richiamate nel presente modello ascrivibili a quanto al punto 4) del codice disciplinare nonché recidivo nei sei mesi precedenti è già stato punito con una multa o anche non, se di particolare gravità, nel violare le procedure interne previste dal presente modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento contrario alle prescrizioni del Modello 231 stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Fondazione le arrechi danno o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda o di reato .

#### SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A 10 GIORNI

Il provvedimento della SOSPENSIONE DAL LAVORO è diretto al lavoratore che viola le disposizioni regolamentali richiamate nel presente modello ascrivibili a quanto al punto 5) del codice disciplinare nonché recidivo nei sei mesi precedenti ad atti che hanno comportato multe o sospensione fino a 5 giorni, se di particolare gravità, nel violare le procedure interne previste dal presente modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento contrario alle prescrizioni del MODELLO stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Fondazione le arrechi danno o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda o di reato.

#### LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON LA PERDITA DELLA RELATIVA INDENNITA'

Il provvedimento LICENZIAMENTO colpisce il lavoratore che sia recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a sospensione Nei sei mesi precedenti oppure abbia commesso mancanze che abbiano già dato luogo a due sospensioni per aver adottato un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001 ascrivibili a quanto al punto 6) del codice disciplinare aziendale.

#### ***7.4. Misure nei confronti di amministratori e revisori***

L'Organismo di Vigilanza informa il Presidente della Fondazione e il Sovrintendente della notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Indirizzo o del Collegio dei Revisori. Il Sovrintendente procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, sentito il Presidente della Fondazione.

#### ***7.5 Misure nei confronti degli altri destinatari del Modello***

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori a qualunque titolo (anche esterni ad es. direttori d'orchestra, registi, musicisti, scenografi, cantanti, coristi, figuranti, ballerini, pubblicitari, tecnici, legali, etc.), consulenti o Partner si provvederà al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. c.c., nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano posto in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello relativamente all'attività e/o all'incarico affidato loro e ciò concretizzi un grave inadempimento.

Resta salva, in ogni caso, ovviamente, l'eventuale richiesta di risarcimento di danni.

### **8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

La formazione del personale è compito dell'Ufficio del Personale che si coordina con l'Organismo di Vigilanza in relazione a specifiche iniziative di formazione/informazione relative al Decreto. In particolare:

- sarà data informazione ai dipendenti sui contenuti del Modello organizzativo adottato da Fondazione Teatro La Fenice di Venezia;
- sarà posta in essere attività di formazione nell'ambito di corsi istituzionali e/o in iniziative dedicate.

### **9. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

I sistemi di gestione delle risorse economiche e finanziarie di cui Fondazione Teatro La Fenice di Venezia si è dotata, sono fondati su:

- un sistema di deleghe e procure attribuite ai livelli più alti della Fondazione;
- un sistema di procedure /o principi che disciplinino il ciclo passivo;

- un'organizzazione teatrale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi dei progetti di spettacolo e basato sui meccanismi di controllo sugli scostamenti.

Al sistema di gestione delle risorse economiche finanziarie si associano una serie di principi comportamentali dai quali la Fondazione non intende prescindere:

- i pagamenti non si devono svolgere mai per contanti a meno di importi di modico valore e nei limiti della normativa;
- gli incassi mediante assegni sono consentiti solo nello stretto rispetto del D.Lgs. 21/11/2007 n° 231 per quanto agli art. 49 e seguenti e nella loro totale regolarità.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali nell'ottica di un continuo miglioramento del controllo dei flussi finanziari.

## **10. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### ***10.1 Le fattispecie dei reati contro la P. A. richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001***

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano rispettivamente tra i Reati Presupposto che comportano responsabilità amministrativa i reati:

- **"contro il patrimonio della pubblica amministrazione"**: malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.), truffa ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)
- **"contro la pubblica amministrazione"**: concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (art. 318 e seguenti c.c.).

Per prendere visione del testo dei reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto e del testo degli articoli del Codice Penale relativi ai Reati Presupposto dagli stessi individuati si rinvia all'Appendice del Modello.

Il ns. ordinamento ha recepito con la L.135/2008 quanto dispone il secondo protocollo alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 stabilito in base all'art. k3 del Trattato su l'unione Europea del 26 luglio 1995.

#### **10.1.1 Caratteristiche generali dei reati contro la P.A.**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Fondazione le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

Il processo di individuazione di dette attività ha valutato i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Fondazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio" ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice Penale.

Per **funzione pubblica** si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., "pubblico ufficiale".

Per **pubblico servizio** si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc... Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p., "persona incaricata di un pubblico servizio".

### **10.1.2. Nozione di "Pubblico Ufficiale" e di "Persona incaricata di un pubblico servizio"**

Gli articoli 357 e 358 del codice penale individuano i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio come tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – esercitano una "pubblica funzione" regolata da norme di diritto pubblico e che - questo però solo nel caso di pubblici ufficiali - operano attraverso "atti autoritativi".

Per atti autoritativi si intendono, non solo quelli coercitivi, ma anche quella serie di attività che si esplicano attraverso l'esercizio di un potere pubblico discrezionale verso un soggetto che si trova su di un piano non paritetico rispetto all'autorità.

L'esercizio di una funzione pubblica è intesa come l'attività attraverso cui si realizzano i fini propri dello Stato, anche se esercitata, appunto, da persone estranee alla pubblica amministrazione. Il pubblico servizio si configura come un'attività connessa o accessoria ad una pubblica funzione, priva dei poteri autoritativi e certificativi, che può essere esercitata anche a mezzo di concessionari privati. Il pubblico servizio si caratterizza dunque per la diretta inerenza ad un'attività rivolta alla produzione di beni o servizi di interesse collettivo e per l'assoggettamento di quest'ultima a poteri di controllo, indirizzo e vigilanza della pubblica autorità che danno rilevanza giuridica pubblica non solo ai fini perseguiti, ma anche all'intera attività di gestione - di tale pubblico servizio - unitariamente considerata.

Il pubblico servizio inoltre non riguarda lo svolgimento di semplici mansioni di ordine o la prestazione di opera meramente manuale, ma è relativo ad attività di carattere intellettuale con un portato di discrezionalità e indirizzo. Sulla scorta di tale nozione si possono ipotizzare possibili rapporti con:

**10.1.2.1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa**, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali (delle provincie autonome);
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa.
- soggetti che svolgono funzioni accessorie quali gli addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)

**10.1.2.2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria**, quali, ad esempio:

- magistrati (tra cui: magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, T.A.R., Consiglio di Stato, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, , nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)
- soggetti che svolgono funzioni collegate (tra cui: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);

**10.1.2.3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa**, quali, ad esempio:

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (tra cui: funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, ecc.)

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate sono state considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Fondazione, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, sono le seguenti:

(i) indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato; (ii) truffa ai danni dello Stato; (iii) frode informatica; (iiii) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

## **10.2 Tipologia dei reati - analisi**

**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL' UNIONE EUROPEA (art. 316- ter c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l' utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l' omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall' Unione europea. Il reato viene a realizzarsi nel momento dell' ottenimento dei finanziamenti.

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse. Quanto all' elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

Allo stato la Fondazione ricorre a tali forme di erogazioni pubbliche e, conseguentemente, la esposizione a tali aree di rischio è concretamente ipotizzabile. Per completezza, esponiamo qui di seguito le occasioni di reato, i processi aziendali a rischio e le funzioni / aree aziendali a rischio

Processi aziendali a rischio:

- Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa sullo spettacolo;
- Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa sul lavoro

- Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa fiscale;
- Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti da specifici bandi;
- Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti per lo sviluppo di progetti di sviluppo della cultura musicale, del balletto, artistica in generale.

Le Funzioni aziendali a rischio sono il Sovrintendente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente , il Personale e l'Amministrazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

#### TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

(art. 640 bis)

Il reato si configura nel caso in cui, l'azione delittuosa consiste nell'essersi procurato con frode (mediante artifici o raggiri) prestazioni alle quali non si avrebbe avuto diritto. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la contribuzione, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere un maggior gettito.

I reati sopra indicati appaiono non astrattamente ipotizzabili per la Fondazione. Le situazioni di reato possibili sono:

- a) truffa con consapevole omissione o alterazione negli adempimenti contributivi, previdenziali;
- b) ossia predisposizione di documentazione artefatta per ottenere maggiori contributi

Le su indicate situazioni potrebbero riguardare :

- Richiesta di Contributi per il personale o per gli spettacoli

Le su esposte osservazioni possono toccare: il Sovrintendente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente, il Personale e l'Amministrazione

#### FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato matura con la realizzazione dell'ingiusto profitto nel modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

Gli eventi possono accadere per collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad autorità di vigilanza per adempimenti fiscali o istituzionali.

Le su esposte osservazioni possono toccare: il Personale e l'Amministrazione  
CORRUZIONE PER L'esercizio della funzione O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). In riferimento alla stipulazione dei contratti, è necessario, per un verso, che la Pubblica Amministrazione ne sia "parte" in senso sostanziale e, per altro verso, che il pubblico ufficiale sia inserito all'interno della struttura amministrativa interessata, mentre non è necessario che l'accordo abbia come oggetto l'intervento del funzionario corrotto nella fase della stipulazione del contratto: è ammissibile dunque ipotizzare l'aggravante in caso di attività destinate ad inserirsi nell'iter del procedimento finalizzato alla stipulazione.

Ancora più il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio quando, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità ovvero costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (art 319 quater)

Si può da ultimo incorrere in TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (art 346 bis) quando, non riuscendo ad avere un contatto diretto con il funzionario pubblico, ci si rivolga a qualcuno in grado di intercedere, trovandosi poi nella condizione di remunerarlo per la prestazione resa.

Gli esempi che ritroviamo riguardano spesso faccendieri che interferiscono per l'aggiudicazione di lavori pubblici, o per l'erogazione di sovvenzioni o contributi pubblici, ovvero per la ricerca di un posto di lavoro, o comunque per "aprire determinate porte" in cambio di una retribuzione.

Nel caso della Fondazione in veste di corruttore potrebbe ipoteticamente esercitare:

- a) Pressioni, sollecitazioni in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni e Organismi di diritto Pubblico, titolari del potere di assumere determinazioni favorevoli o sfavorevoli alla Fondazione in relazione a:
  - i. adempimenti INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro

- ii. ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni, accreditamenti;
- iii. conciliazioni amministrative;
- b) Offerta di denaro o riconoscimento di altri vantaggi in favore di pubblici funzionari che operano alle dipendenze di strutture pubbliche in relazione ai rapporti di contribuzione;
- c) Offerta ad un dipendente della Pubblica Amministrazione o ad un incaricato di pubblico servizio di partecipare costantemente a spettacoli o fare commercio di biglietti o dazione di regali preziosi in cambio dell'adozione presso la struttura pubblica di appartenenza, di una determinata sponsorizzazione;
- d) Offerta di denaro o altre utilità ad autorità giudiziarie per il tramite di propri legali interni o di consulenti legali esterni.

I Processi a rischio vanno dalla attività di scelta del personale e di collaboratori e consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Organismi di Diritto Pubblico, al Presidio dei procedimenti giudiziari, alla richiesta di permessi, licenze ed autorizzazioni alla PA, alla gestione di liberalità dalla Pubblica Amministrazione, agli omaggi, alla gestione di ingressi agli spettacoli e ai concerti.

Le Funzioni aziendali a rischio potrebbero essere il Sovrintendente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Personale, l'Amministrazione, gli Affari generali

**CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (art. 320)**  
Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all' art. 319 c.p. anche all' incaricato di Pubblico Servizio, nonché le disposizioni di cui all' art. 318 alla persona incaricata di Pubblico Servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Il reato è ipotizzabile per la Fondazione. Vale quanto detto sub artt. 318 e 319 del codice penale.

### ***10.3 Principi generali di comportamento***

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali su indicate al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Fondazione e previsti dal Decreto.

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento del presente paragrafo, e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Codice Etico della Fondazione nella parte dedicata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, che qui si intendono integralmente richiamati.

In particolare, è fatto divieto a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Fondazione, in mancanza di apposita delega o procura della Fondazione stessa per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici, e/o simili informazioni;
- offrire denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria al fine di influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione oltre che a sé o a terzi, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri e/o erogazione di contributi/finanziamenti pubblici, e/o simili informazioni, salvo che si tratti di omaggi o regalie consentite dalle normali pratiche commerciali o di cortesia o dalle procedure aziendali volte le finalità e le modalità di finanziamento della Fondazione;
- riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni che operino nei confronti della Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Fondazione, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. rilascio di concessioni o autorizzazioni, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero a seguito della richiesta di informazioni da parte di Autorità di Vigilanza o di Enti di controllo);
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la Fondazione sia parte di un procedimento giudiziario;
- destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria o dell'Amministrazione Pubblica interessata per appalti o gare.
- ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari.

### **10.3.1 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi di prevenzione generali**

Per **tutte le operazioni** relative alle attività sensibili è principio di prevenzione stabilire sempre un individuato **Responsabile** di attuazione delle operazioni.

Il Responsabile si identifica, salva specifica definizione, con il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Il Responsabile è responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e delle procedure aziendali che attengono, in particolare, ai rapporti tra la propria Funzione e la Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile, per quanto di sua competenza, tiene i seguenti comportamenti:

- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione;
- garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito dei rapporti tra la propria Funzione e la Pubblica Amministrazione;
- interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle procedure di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alla realizzazione degli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal presente Modello.

Quanto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per la Funzione di propria competenza, il Responsabile dà attuazione a quanto attribuito alla sua competenza nelle procedure di prevenzione di seguito indicate con l'assistenza dell'Organismo di Vigilanza:

- identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla sua Funzione con la Pubblica Amministrazione siano sempre documentati e verificabili;
- verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Fondazione per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere;
- verifica il contenuto di dati e di informazioni riguardanti la Fondazione destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
- sottopone a specifica autorizzazione del Sovrintendente se non ha deleghe o procure l'invio di dati e di informazioni riguardanti la Fondazione destinati a comunicazioni o attestazioni di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione.

**Tutte le operazioni** relative alle attività sensibili, sono regolamentate dai seguenti principi di prevenzione e controllo:

- ogni operazione della Fondazione sia autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile;
- i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito di attività sensibili siano sempre chiaramente definiti,

formalizzati e resi noti all'interno della Fondazione ed all'esterno, ove necessario;

- le deleghe e i poteri di firma e di spesa siano adeguate alla carica ricoperta ed effettive rispetto alle attività da svolgere;
- i documenti siano sempre archiviati e conservati, non modificabili successivamente, se non dandone specifica evidenza;
- tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione, siano gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Fondazione;
- il responsabile che assume o attua le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, non sia lo stesso che le contabilizza e che le controlla;
- è responsabilità di chi attua la procedura informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di eventuale deroga attuata alle procedure;
- tutti i Collaboratori che siano soggetti, anche a titolo personale, per fatti connessi al rapporto di lavoro, ad indagini o ricevano mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari informino tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

In particolare, sono state identificate le seguenti misure di prevenzione e controllo, specifiche per le seguenti attività.

**1)** Per la gestione dei *rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio in relazione a offerte contrattuali e convenzioni nonché richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta*, anche tramite soggetti terzi si prevedono i seguenti principi (le procedure più specifiche che dovessero essere redatte o rinnovate in termini di offerte contrattuali etc., ad essi si dovranno riferire):

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni inoltrate alla Pubblica Amministrazione sono gestite e firmate esclusivamente da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- la funzione o il responsabile che predispone i dati e le informazioni riguardanti la Fondazione oggetto delle richieste destinate alla Pubblica Amministrazione è tenuto a garantire la completezza e veridicità delle stesse nonché a verificare l'autenticità della provenienza delle stesse;
- chiunque fornisce un'informazione relativa alla Fondazione o alle sue attività destinata alla Pubblica Amministrazione è tenuto a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell'informazione.

**2)** Per la gestione dei *rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte* non è prevista una procedura ma si prescrivono peraltro i seguenti principi:

- a tutti i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione si applica il Codice Etico adottato dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia;
- alle ispezioni o alle verifiche giudiziarie, tributarie o amministrative partecipa solo il responsabile della Funzione o dell'ufficio oggetto di ispezione o i soggetti da quest'ultimo espressamente delegati;

- di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono conservati gli atti amministrativi e il relativo verbale;
- il responsabile della Funzione o dell'ufficio oggetto di verifica o ispezione informa l'Organismo di Vigilanza dell'inizio del procedimento di ispezione e gli trasmette copia del verbale di conclusione del procedimento o lo informa in merito ad eventuali rilievi mossi dall'ufficio ispettivo;
- copia dei verbali di ispezione è conservata a cura dell'Ufficio Personale.

**3)** Per la gestione dei *rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi amministrativi e istituzionali, anche tramite soggetti terzi* si identificano i seguenti principi:

- le trasmissioni di dati sono gestite esclusivamente da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- l'accesso ai dati destinati alla Pubblica Amministrazione è limitato ai soggetti autorizzati e protetto da idonei mezzi informatici che garantiscano l'evidenza dei soggetti che accedono ai dati e di eventuali modifiche operate sugli stessi;
- il responsabile della Funzione o dell'ufficio che gestisce la predisposizione e trasmissione dei dati verifica che i dati, i documenti e le dichiarazioni siano complete e conformi alle informazioni raccolte dalla Fondazione ed autorizza preventivamente l'invio dei dati;

**4)** Per la gestione dei *rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio, anche tramite soggetti terzi, nell'ambito di procedimenti amministrativi, civili e penali, anche connessi a cause giurisprudenziali e per la gestione del contenzioso amministrativo, civile e penale, anche tramite soggetti terzi* non è prevista una procedura ma si prescrivono peraltro i seguenti principi:

- a tutti i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione si applica il Codice Etico adottato dalla Fondazione;
- la scelta dei consulenti (avvocati, periti di parte, etc.) coinvolti nell'attività avviene esclusivamente in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo e del contenuto della prestazione. I contratti prevedono apposite clausole che richiamino le responsabilità derivanti dal Decreto e gli adempimenti derivanti dal rispetto del presente Modello e del Codice Etico;
- non sono corrisposti compensi a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni effettivamente rese alla Fondazione o difformi dalle condizioni o dai parametri indicati nel mandato conferito. I compensi corrisposti ai consulenti siano corrisposti secondo criteri precisi e predeterminati o, qualora non sia possibile, siano preferibilmente contenuti nei limiti delle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata o, in mancanza, in conformità alle prassi esistenti sul mercato.

**5)** Le operazioni relative alla *gestione delle risorse finanziarie* sono regolamentate da procedure aziendali che prevedono tra l'altro che:

- siano individuati controlli specifici sull'utilizzo delle risorse finanziarie con il principio della doppia firma;
- non vi sia identità fra chi assume o attua le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, chi ne dà evidenza contabile e chi controlla a meno di importi inferiori unitariamente a 3.000 eu per ciascun facoltizzato a spendere;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Fondazione (il limite è a 3.000 euro di dotazione con rinnovo mediante presentazione di giustificativi per l'area della produzione artistica);
- l'impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, indicando la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione e per quale centro di spesa e/o spettacolo, la scelta del fornitore spetta all'ufficio acquisti, fatti salvi i fornitori pretesi sotto i 3.000 eu di spesa;
- le spese effettuate dal personale nello svolgimento della propria attività siano sempre comprovate da giustificativi ed approvate dagli organi deputati;
- i pagamenti delle note spese siano eseguiti da soggetto diverso da quello che effettua i controlli sulla regolarità delle spese e sulla corrispondenza degli importi ai giustificativi.

**6)** Le operazioni di *assunzione di collaborazioni artistiche, tecniche o consulenze esterne*, sono regolamentate da procedure aziendali che prevedono tra l'altro che:

- la nomina degli artisti, tecnici o consulenti avvenga a cura del Sovrintendente su indicazione della Segreteria Artistica o del Personale su documentazione contrattuale predisposta dall'Ufficio Personale;
- la competente Funzione della Fondazione determini in via preventiva i requisiti di professionalità e indipendenza degli artisti, collaboratori tecnici o consulenti ai quali può essere conferito l'incarico;
- gli incarichi conferiti agli artisti, tecnici o consulenti siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;
- i compensi corrisposti siano conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Fondazione, in considerazione delle condizioni di mercato o alle eventuali tariffe professionali vigenti per la categoria di appartenenza;
- i pagamenti delle prestazioni rese alla Fondazione siano effettuati solo previa verifica dell'esistenza di idonea documentazione atta a comprovare l'effettuazione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce;
- siano stabiliti idonei strumenti per assicurare che artisti, tecnici o consulenti siano consapevoli nello svolgimento delle loro prestazioni per la Fondazione, degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del presente Modello;
- nell'ambito dei contratti sia inserita un'apposita clausola che regoli le conseguenze di eventuali violazioni da parte della controparte delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

## **7) La selezione e l'assunzione del personale sono regolamentate da procedure che prevedono che:**

- nel processo di assunzione del personale siano individuati criteri di valutazione dei candidati oggettivi e che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione del candidato;
- i candidati siano sempre sottoposti ad un colloquio valutativo, nell'ambito del quale siano preventivamente accertati e valutati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- l'esito del processo valutativo dei candidati sia motivato e formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura della Funzione.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di attuazione delle procedure di prevenzione sopra indicate siano idonee al rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

### **10.3.2 Principi di comportamento e regole di prevenzione specifiche**

I soggetti apicali e coloro che sono sottoposti all'altrui direzione sono chiamati a rispettare, in aggiunta a quanto su esposto anche le regole di condotta uniformi così come di seguito tracciate, anche in ottemperanza ai principi enunciati nel Codice Etico che qui si richiamano.

La presente disposizione rappresenta una "norma di chiusura" quanto alle prescrizioni di condotta che il Modello 231 impone ai collaboratori di Fondazione Teatro La Fenice di Venezia con riferimento alle attività sensibili indicate, ovvero in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ciò a dire che, in relazione alle attività sensibili in parola, ove non sia prevista una singola Disposizione, si applicano senz'altro le prescrizioni di seguito esposte per cui è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli articoli n. 24 e 25 del decreto, come meglio rappresentati nella precedente analisi ed in allegato esposti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato; ed è pertanto vietato:
  - a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
  - b. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto è prassi per Fondazione Teatro La Fenice di Venezia quali biglietti omaggio per gli spettacoli. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Gli omaggi consentiti, oltre

- agli ingressi gratuiti a teatro, si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, e comunque le spese sostenute per gli omaggi debbono essere documentate in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
  - d. riconoscere compensi in favore di collaboratori che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle consuetudini ed agli usi, ed alle lecite prassi di teatro;
  - e. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
  - f. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
  - g. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto delle procedure amministrative che ne prevedono la documentazione, la riferibilità e la tracciabilità della spesa; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura.
  - h. Con riferimento agli obblighi di comunicazione circa l'ottemperanza della normativa in materia di impiego di lavoratori appartenenti alle cosiddette "categorie protette", il Responsabile dell'ufficio del Personale assicura che le attestazioni sull'adempimento degli obblighi conseguenti rispondano a verità.
  - i. Il responsabile dell'Ufficio Personale assicura che i dati in tema di trattamento previdenziale forniti alla pubblica amministrazione siano corretti e rispondano a verità.

## **11. REATI SOCIETARI**

### ***11.1 Le fattispecie dei reati societari richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001***

L'art. 25 ter del decreto introdotto dal D. Lgs. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti che intrattengono rapporti qualificati con la Società (ad es. i suoi revisori).

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Fondazione, con riferimento

alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall'art. 25 ter del Decreto, sono le seguenti:

(i) False comunicazioni sociali;(ii) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; (iii) Corruzione tra privati (iv) Istigazione alla corruzione tra privati.

## **11.2. Tipologia dei reati - analisi**

Le tipologie di reato sono di seguito esposte:

**FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)**

*Art. 2621 (False comunicazioni sociali)*

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».*

*Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci,*

*dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

*Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate)*

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».*

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il criterio della quotazione. Questi reati si realizzano

- attraverso l' esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;
- mediante l' omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l' intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell' autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che: le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente. La responsabilità sussiste anche nell' ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Le occasioni di reato possono essere date da:

- 1) Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Fondazione: fare figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazioni);

figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni); omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;

2) dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche della Fondazione.

Le Funzioni aziendali a rischio potrebbero essere il Sovrintendente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, l'Amministrazione.

Per quanto attiene al 2621 bis Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le informazioni false o omesse non devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a Fondazione.

#### OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

1) La prima si realizza attraverso: a) l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; b) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

2) La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte nella fattispecie potrebbero essere il Sovrintendente, Amministratori e il responsabile amministrativo.

Si tratta di situazioni remote ma virtualmente possibili.

#### **CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse o offerte.”*

La fattispecie fa riferimento al fatto che chi è facoltizzato a spendere induca esponenti di un'azienda a compiere atti di infedeltà o venir meno agli obblighi di ufficio corrompendoli dando loro o a terzi denaro ovvero utilità creando beneficio per sé e per l'azienda di cui sono esponenti.

Si tratta della ipotesi di reato in cui potrebbero ipoteticamente incorrere esponenti della Fondazione corrompendo , per dare beneficio a sé e alla Fondazione, amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società od ente , che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società che rappresentano.

La responsabilità penale è in capo a tutti i soggetti siano essi corruttori o corrotti mentre la responsabilità amministrativa è in capo alla società od ente dei corruttori che ne trae beneficio dal comportamento illecito o infedele dei corrotti a scapito della società da essi rappresentata.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

Tale ipotesi di reato potrebbe solo astrattamente configurarsi in capo alla Fondazione Teatro La Fenice vista la vigenza dei sistemi di controllo fondati sulla doppia firma relativamente a qualsiasi uscita di denaro. Tuttavia in via ipotetica non la si può escludere.

Esempi:

1. Qualsiasi facoltizzato a impegnare la Fondazione spendendo o promettendo, al fine di ottenere un contratto favorevole di fornitura corrompe il responsabile delle vendite o il direttore della società fornitrice per un beneficio personale in denaro consegnato o promesso od una utilità a beneficio proprio o di altri.

2. Un responsabile del casting promette ad un procuratore di un artista una somma di denaro per ottenere la firma di un contratto favorendo la Fondazione e se stesso.

Si tratta di situazioni remote ma virtualmente possibili.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI ART 2635-bis c.c.

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa.*

Le considerazioni sono le medesime di quanto all'art. 2635 c.c.

Considerazioni applicative

La fattispecie viene in rilievo solo nel caso in cui esponenti della Fondazione promettano denaro od altra utilità corrompendo esponenti di società il cui comportamento indotto dalla corruttela crea infedeltà e mancanze d'ufficio.

Pertanto, allo stato si ritiene ipoteticamente applicabile alla Fondazione.

### **11.3 Principi generali di comportamento**

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali indicate, al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Fondazione e previsti dal Decreto.

I dirigenti e dipendenti di Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, nonché i collaboratori esterni ed i partner, nella misura in cui gli stessi possano essere

coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, debbono attenersi alle prescrizioni del MANUALE ORGANIZZATIVO, del MANUALE DI ISTRUZIONI PER LA CHIUSURA DELL'ANNO CONTABILE IN CORSO E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO ANNO CONTABILE nonché di tutte le altre disposizioni disposte dagli Organi o Direzioni della Fondazione.

I dirigenti e dipendenti della Fondazione, nonché i collaboratori esterni ed i partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, sono chiamati a rispettare regole di condotta uniformi così come di seguito tracciate, anche in ottemperanza ai principi enunciati nel Codice Etico che qui si richiamano.

In particolare, si richiamano i seguenti **principi di comportamento**:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti, collaborativi e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di produrre un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, produttiva e finanziaria della Fondazione; Con particolare riferimento alla formazione del bilancio, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia considera la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni istituzionali previste dalla legge e dirette ai soci della Fondazione o al pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione.
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio;
- è fatto obbligo di astenersi dal pubblicare o divulgare notizie o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi negativi sulla onorabilità della Fondazione o comunque ad alterare sensibilmente il valore del suo patrimonio;
- deve essere sempre assicurato il regolare funzionamento della Fondazione e degli Organi Statutari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge,
- deve essere sempre assicurata la tempestività correttezza e completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento o convenzione nonché la libera e corretta formazione della volontà; pertanto è fatto divieto di.
  - (i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci della Fondazione;
  - (ii) determinare o influenzare l'assunzione delle decisioni, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà;
- deve essere sempre assicurata la tempestiva formalizzazione delle attività degli organi dell'ente; la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione contabile e fiscale;

- è fatto divieto di tenere comportamenti che mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo. Ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa
- è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività che possa configurarsi come corruttiva o di istigazione alla corruzione nei confronti di chiunque sia.

#### ***11.4. Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti***

Per **tutte le operazioni** relative alle attività sensibili individuate (operazioni a rischio), le procedure di prevenzione prevedono che:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni sia sempre ricostruibile e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all'interno della Fondazione ed all'esterno, ove necessario;
- il sistema di deleghe e di poteri di firma sia coerente con le responsabilità assegnate;
- non vi sia identità fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che contabilizzano e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli;
- l'assegnazione dei profili utente all'interno dei sistemi informativi sia coerente con i ruoli e le responsabilità assegnate;
- si possa derogare alle procedure operative che attuano il presente Modello solo nei casi d'urgenza oppure di impossibilità temporanea. In ogni caso, è responsabilità di chi attua la procedura informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della deroga attuata e richiedere successiva ratifica dell'operato da parte del Responsabile della Funzione competente;
- nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Fondazione si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

Per le operazioni relative alla **rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, valutazioni e stime annuali/infrannuali, nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili**, le procedure di bilancio prevedono che:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza;
- siano tempestivamente segnalate al Responsabile della Funzione competente eventuali situazioni anomale;

- sia formalizzato l'obbligo da parte dei responsabili di Funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio di trasmettere dati ed informazioni veritiere, corrette, tempestive e documentate, preferibilmente attraverso sistema informatico;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- il bilancio sia sempre messo a disposizione del Consiglio di Indirizzo e dei Soci in tempo utile alla riunione di approvazione del bilancio;

Per le operazioni relative alla **gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa**, devono essere osservati i seguenti specifici principi che prevedono che :

- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Fondazione o sulle sue attività sia tenuto a garantire la riservatezza e la completezza dell'informazione;
- i documenti riguardanti l'attività della Fondazione siano archiviati e conservati, a cura della Funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza;
- sia definito ed individuato il soggetto responsabile della tenuta, aggiornamento e conservazione dei libri sociali della Fondazione.
- la Funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, fornisca tutta la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza della documentazione e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese;

Per le operazioni relative **ai rapporti con Soci, Consiglio di Indirizzo, Collegio dei Revisori, Società di Revisione**, devono essere osservati i seguenti specifici principi che prevedono che:

- siano individuate le Funzioni aziendali responsabili della predisposizione, raccolta e trasmissione delle informazioni da inviare alla Società di Revisione;
- il responsabile della Funzione a cui è richiesta un'informazione da parte della Società di Revisione verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dalla Società di Revisione siano documentate e conservate a cura del responsabile della Funzione coinvolta;
- siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione;
- sia garantito alla Società di Revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di attuazione delle procedure di prevenzione sopra indicate siano idonee al rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e

le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Per le operazioni relative ai rapporti con **terzi**, devono essere osservati i seguenti specifici principi che prevedono che:

- sia tenuto un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne per quanto attiene alle modalità di spesa e pagamento, in tutte le attività di relazione con i terzi garantendo trasparenti relazioni commerciali evitando pertanto qualsiasi situazione corruttiva o di induzione alla corruzione;
- Tali regole di comportamento devono, nello specifico, indicare che la Fondazione sottolinea il dovere di non procedere ad alcuna dazione o promessa ad amministratori, direttori, sindaci, liquidatori o loro subordinati ovvero dirigenti perché omettano o contravvengano ai propri doveri nei confronti della società di appartenenza a beneficio proprio o di terzi e della Fondazione.

### **Standard di controllo specifici applicabili a qualsiasi soggetto che intrattiene rapporti con terzi (per la stipulazione di contratti o altro)**

- **Presenza di almeno un'altra persona di pari livello organizzativo:** deve essere presente almeno un'altra persona di pari livello nelle fasi più importanti della relativa attività (ad es. Trattative, accordi contrattuali, transazioni etc.);
- **Report:** devono esistere report/verbali dettagliati per ogni singola operazione o atto di procedura ed inviati al superiore gerarchico;

In aggiunta per le situazioni sensibili sono stati individuati i seguenti standard di controllo specifici. Relativamente all'attività sensibile di "**acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti**" gli standard di controllo specifici sono i seguenti.

E' fatto divieto di:

- a)** intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti privi di buona reputazione desumibili dalle liste delle referenze. Priorità saranno date a soggetti dotati di modello 231 e a soggetti con rating di legalità;
- b)** operare con partner dai requisiti di onorabilità e professionalità discutibili.

- c) operare se non sono verificati i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e devono esser fissati i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.

E' compito dell'OdV monitorare che non emergano all'interno della Fondazione possibili rischi di commissione dei reati previsti dal presente capo e verificare che la Fondazione operi di conseguenza.

## **12. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

### ***12.1 Le fattispecie di reati di omicidio colposo e lesioni colpose richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001***

L'art. 25 septies del decreto introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Fondazione, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall'art. 25 septies del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:

- (i) Omicidio colposo; (ii) Lesioni personali colpose.

### ***12.2. Tipologia dei reati - analisi***

Le tipologie di reato sono di seguito tratteggiate in una breve sintesi esplicativa.

OMICIDIO COLPOSO, COMMESSO IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL' IGIENE E DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO (art. 589, comma 3, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e in materia di tutela dell' igiene e della salute dei luoghi di lavoro, segue la morte del lavoratore.

La condotta criminosa si realizza, a titolo esemplificativo, qualora un collaboratore incorra in un incidente mortale maneggiando od accudendo ad un impianto che il dirigente preposto conosce con possibili deficit di sicurezza per scaduti termini per le manutenzioni o quant'altro e non vi ha provveduto per mancanza di disponibilità di capitali per il rinnovo della messa in sicurezza ovvero se per imperizia o mancata vigilanza nel movimento di carichi sospesi si incorra in un incidente che colpisca un collaboratore nell'area di movimento dei carichi sospesi senza che questo calzi o indossi i prescritti strumenti di sicurezza o non si siano forniti a tempo debito.

**LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, CAUSATE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL' IGIENE E DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO (art. 590, comma 3, c.p.)**

In base all' articolo 583 c.p. la lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un' incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l' indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l' arto inservibile, ovvero la perdita dell' uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

E' importante sottolineare che, per i casi in esame, rileva una condotta meramente colposa (ex articolo 43 c.p.) che abbia causato l' evento lesivo non intenzionalmente, ma per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero come conseguenza dell' inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Le sanzioni previste sono molto severe: sia quella pecuniaria, che è attualmente il massimo previsto dal D. Lgs. 231/200, sia quelle interdittive con durata non inferiore a mesi tre e non superiore a un anno.

La condotta criminosa si realizza, a titolo esemplificativo, qualora un collaboratore incorra in un incidente per cui contrae una lesione grave o gravissima maneggiando od accudendo ad un impianto che il dirigente preposto conosce con possibili deficit di sicurezza per scaduti termini per le manutenzioni e non vi ha provveduto o per mancanza di disponibilità di capitali per il rinnovo della messa in sicurezza o per imperizia organizzativa.

I reati di cui agli articoli 589 e 590 sono reati colposi, ciò significa che l'evento (morte / lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l'obbligo di osservarle.

Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l'ipotesi in cui la condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute ed al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte nella fattispecie potrebbero essere il Sovrintendente, e i responsabili di produzione. Si tratta di situazioni remote ma virtualmente possibili.

### **12.3 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il D. Lgs. 81/2008 (Decreto 81) individua nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di "rilevazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal Decreto 81 porta all'individuazione e valutazione dei rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale e di ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell'ambito delle attività dell'azienda. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela per eliminare o abbassare per quanto possibile il rischio lavorativo dei dipendenti, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Il decreto prescrive altresì all'art. 30 che sia predisposto un apposito modello organizzativo e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti per le parti corrispondenti.

### **12.4 Principi generali di comportamento**

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti

- a) nel Codice Etico della Fondazione, nella parte dedicata ai principi di condotta nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori, che qui si intende integralmente richiamata,
- b) nel Decreto 81 e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro
- c) nel DVR predisposto dalla Fondazione e nelle procedure ed istruzioni operative e
- d) nel presente Modello.

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento individuati nei C.C.L.L. nel Codice Etico della Fondazione e tutta la documentazione predisposta dalla Fondazione per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quali, in via esemplificativa, il DVR, i piani per la gestione dell'emergenza, le deleghe e procure etc.

Il presente Modello non sostituisce o duplica gli obblighi e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal Decreto 81 e dalla normativa antinfortunistica applicabile. Costituisce, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'adeguatezza delle attività organizzative poste in essere dalla Fondazione per dotarsi di struttura e organizzazione in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adeguata, efficiente e pienamente rispondente alla normativa vigente.

Nell'attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla sicurezza aziendale e nello svolgimento delle attività dallo stesso programmate la Fondazione ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per quanto di propria competenza, devono osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative; e dovranno inoltre essere attuati i seguenti principi:

#### **a) principi in materia di struttura organizzativa della Fondazione**

- le deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro devono essere redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate;
- devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti e preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente della Fondazione in materia di sicurezza e dell'igiene e salute sul lavoro;
- devono essere correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e devono essere conferite adeguate direttive e poteri necessari allo svolgimento dei ruoli assegnati;
- devono essere resi noti a tutti i livelli dell'organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;

- i responsabili interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, l'RSPP, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi adeguatamente motivando le scelte effettuate;

**b) principi in materia di attività di formazione ed addestramento**

- deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e protezione ed agli addetti alle squadre di pronto soccorso ed emergenza;
- deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei Collaboratori che comunque operano nei luoghi di lavoro della Fondazione con riferimento alle materie antinfortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio fisico, chimico, biologico, etc.), ed alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare;
- la formazione dei dipendenti e dei Collaboratori che comunque operano nei teatri e nei locali della Fondazione deve essere costantemente aggiornata specialmente in occasione di trasferimenti, cambi mansione, introduzione di nuovi macchinari e apparecchiature, nuove tecnologie e nuovi processi ovvero nuove sostanze e preparati pericolosi;
- il personale, ed ogni collaboratore esterno che eventualmente operi all'interno dei teatri e locali operativi deve essere costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;

**c) principi in materia di attività di gestione operativa in materia di sicurezza**

- deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le norme antinfortunistiche e a tutela della salute e igiene dei posti di lavoro, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nell'attività di valutazione rischi;
- deve essere predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti;
- devono essere individuati eventuali rischi specifici (chimici, fisici, biologici, vtr etc.) e devono essere attuate le misure di protezione relative;
- devono essere adeguatamente organizzate le squadre di soccorso ed emergenza ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze;

- l'attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature deve essere organizzata in maniera adeguata e comunque idonea a garantire la prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso, inceppamenti sovraccarichi od altre problematiche tecniche e comunque idonea a garantire la sicurezza in linea con le prescrizioni di legge;
- deve essere adeguatamente verificata l'idoneità tecnico professionale e quella in materia di adempimenti della sicurezza sul lavoro delle imprese o dei lavoratori autonomi che siano chiamati a svolgere le loro attività presso i teatri o i locali della Fondazione, e deve essere effettuata una idonea analisi e valutazione dei rischi derivanti da eventuali interferenze;
- deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così come prevista dalla normativa vigente;
- deve essere garantito idoneo coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che operano presso i teatri della Fondazione, anche attraverso riunioni periodiche dell'RSPP con i responsabili delle imprese e i lavoratori autonomi;

**d) principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo**

- deve essere predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito della gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate;
- deve essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurre l'incidenza;
- ciascuna Funzione è tenuta al monitoraggio continuo della corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR e che siano di pertinenza della Funzione stessa;
- devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate le attività di verifica ed ispezione tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell'RSPP, del Medico competente, e di eventuali esperti terzi, e devono essere tempestivamente sanate le eventuali difformità riscontrate;
- devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell'effettiva attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;
- deve essere programmata l'attività di verifica periodica dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del sistema organizzativo della sicurezza in essere, comprensiva della verifica dell'efficacia e adeguatezza di deleghe, procure e procedure;

**e) principi di comportamento per tutti i dipendenti e lavoratori presso i teatri e i locali della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia od in uso della Fondazione**

- devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all'utilizzo di DPI;

- devono essere utilizzati correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto anche interni e le altre attrezzature di lavoro nonché tutti i dispositivi di sicurezza esistenti compresi i DPI;
- deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze l'insorgere di eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità attenuare dette situazioni di pericolo.

## ***12.5 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione***

Le procedure di prevenzione devono organizzare in forma organica le attività inerenti la gestione della sicurezza aziendale ed in particolar modo le attività di vigilanza e controllo che la Fondazione intende attuare allo scopo di assicurare, al massimo livello possibile, che tutti i soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adempiano correttamente alle previsioni di legge, conformandosi ai principi di cui al paragrafo precedente.

Si ribadisce, che i principi e protocolli su cui si fonda il Modello per quanto riguarda la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* sono unicamente volti a monitorare e garantire l'effettiva e piena attuazione delle prescrizioni normative, senza interferire nell'autonomia decisionale e gestionale dei singoli soggetti competenti per legge e per delega in relazione al sistema organizzativo della sicurezza aziendale alla luce della normativa specifica in materia

Per quanto riguarda la **struttura organizzativa della Fondazione e dei suoi teatri** si prevedono i seguenti principi:

- il budget approvato annualmente dalla Fondazione contenga una sezione dedicata che espliciti i fondi destinati all'implementazione ed al mantenimento del sistema di gestione in materia di sicurezza;
- sia predisposto un organigramma dei ruoli in materia di sicurezza dove siano altresì individuate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti, preposti e descritte le mansioni di ciascun dipendente della Fondazione in materia di sicurezza e dell'igiene e salute sul lavoro;
- l'organigramma della sicurezza sia opportunamente reso conoscibile a tutto il personale a tutti i livelli attraverso la pubblicazione in intranet;
- il datore di lavoro e l'O d V si assicurano che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il datore di lavoro, prima di procedere alla delega delle proprie funzioni in merito alla sicurezza, o alla nomina di un RSPP o di un medico competente, o di un consulente invia il curriculum di ogni candidato all'O d V, il quale potrà esprimere un parere in merito all'effettiva competenza e adeguatezza dei profili prescelti a ricoprire l'incarico.

Per quanto riguarda **l'attività di formazione ed addestramento e l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza da parte di tutti i dipendenti e lavoratori presso i locali della Fondazione**

si applicano i seguenti principi:

- l'RSPP, avvalendosi anche della collaborazione del medico competente, predisponga il piano annuale di formazione in materia della sicurezza ed il consuntivo delle attività di formazione ed informazione svolte nell'anno precedente e ne invii copia al Sovrintendente, al/ai Datore di lavoro ed all'O d V;
- sia previsto un sistema che consenta di valutare il livello di apprendimento dei partecipanti ai corsi di formazione in materia di sicurezza ed i risultati siano convenientemente formalizzati;
- sia garantita un'efficace attività di formazione informazione ed addestramento sui contenuti dei Piani per la gestione delle emergenze
- le mansioni e gli obblighi generali e specifici di ciascuna mansione in materia di sicurezza siano opportunamente resi conoscibili a tutto il personale.

Per quanto riguarda **l'attività di gestione operativa in materia di sicurezza** si applicano i seguenti principi:

- sia previsto che i lavoratori comunichino senza indugio all'RSPP ed al RLS le carenze e le anomalie riscontrate nel sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Fondazione;
- l'RSPP predisponga prima dell'inizio dell'attività presso i teatri o locali della Fondazione di terze imprese il DVR che indichi le misure che sono state applicate per eliminare le interferenze; detto documento deve essere allegato al contratto che verrà sottoscritto con l'impresa appaltatrice da parte della Funzione competente alla stipula del contratto;
- sia previsto che l'RSPP sia considerato un revisore obbligatorio delle procedure operative degli impianti ove siano coinvolti aspetti riguardanti la sicurezza;
- sia data tempestivamente notizia all'RSPP dell'introduzione di eventuali nuovi macchinari, nuove apparecchiature, nuove sostanze o prodotti nelle lavorazioni delle scenografie o spettacoli, lo spostamento di macchine ed apparecchiature ed ogni e qualsiasi modifica nei luoghi di lavoro che possa impattare sulla valutazione dei rischi;
- sia previsto che il personale, i rappresentanti sindacali aziendali, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possono segnalare all'O d V informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro cui non sia dato pronto rimedio da parte della Fondazione;
- il medico competente predisponga e correttamente attui un adeguato piano di sorveglianza sanitaria, di cui dà comunicazione all'RSPP;
- che la consegna di eventuali dispositivi di protezione individuale ai dipendenti sia comprovata dall'apposizione di una firma per ricevuta da parte dei dipendenti;
- che sia tenuto e sia regolarmente aggiornato lo scadenziario sulle manutenzioni da effettuarsi e che lo stesso sia condiviso tra la Funzione

Responsabile e l'RSPP, fermo restando che la Funzione Responsabile resterà responsabile della manutenzione e l'RSPP della verifica dell'effettuazione delle stesse;

- che siano conservati dalle Funzioni Responsabili presso gli impianti i libretti e le istruzioni per l'utilizzo delle macchine e delle apparecchiature e che siano aggiornati con le verifiche e le manutenzioni effettuate a norma di legge i record relativamente all'eventuale applicativo elettronico di gestione della procedura di gestione e manutenzione impianti;
- siano predisposti, correttamente formalizzati ed aggiornati i Manuali delle procedure per la gestione delle emergenze dove deve essere data adeguata formalizzazione della nomina degli addetti incaricati; delle dotazioni antincendio e di sicurezza disponibili; delle modalità attuate per le verifiche periodiche dei presidi anti incendio e di primo soccorso; delle procedure di intervento che devono essere attuate dagli addetti alle squadre e da tutto il personale per affrontare le situazioni di emergenza; e delle prove di evacuazione effettuate.

Per quanto riguarda l'**attività di monitoraggio, ispezione e controllo** si applicano i seguenti principi:

- l'RSPP coadiuvi i responsabili di Funzione al monitoraggio dell'applicazione delle misure di sicurezza previste nell'ambito delle attività della specifica Funzione coinvolta attraverso la redazione di procedure e/o *check lists* di controllo condivise;
- l'RSPP, l'RLS e il medico competente comunichino al datore di lavoro, ai dirigenti e all'O d V il programma delle visite ispettive annuali programmate ed il numero di visite a sorpresa ed i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni tecniche (specificando ove programmate ed ove a sorpresa) effettuate, evidenziando eventuali non conformità;
- l'RSPP, l'RLS e il medico competente comunichino al datore di lavoro, ai dirigenti e all'O d V ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- l'RSPP ed il medico competente comunichino senza indugio al Sovrintendente gli incidenti che rivestono la natura di lesioni gravi o gravissime circostanziando le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate; copia della comunicazione sia inviata anche all'O d V;
- Il responsabile della produzione definisce le singole fasi di ogni nuovo allestimento mentre l'RSPP verifica, fase per fase, il raggiunto stato di sicurezza da escludere rischi da proteggere con DPI per gli staff ed in generale gli artisti in scena;
- l'RSPP renda disponibile copia di ogni DVR ad ogni suo aggiornamento al datore di lavoro, all'O d V e ai RLS;
- il datore di lavoro, l'RSPP ed il medico competente aggiornino periodicamente (almeno annualmente) l'O d V in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo copia del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa;
- l'O d V nell'esercizio delle sue funzioni possa domandare l'assistenza dell'RSPP della Fondazione, per le verifiche sull'effettiva attuazione delle

procedure, sul rispetto degli scadenziari e delle norme di legge, nonché di competenti consulenti esterni;

- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 o comunque inerenti aspetti della sicurezza partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. L'O d V dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta interessata; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno trasmessi all'O d V al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell'autorità di controllo;
- le attività di monitoraggio e verifica del sistema di gestione in materia di sicurezza condotte dall'O d V siano effettuate periodicamente e formalizzate e trasmesse al Sovrintendente ai dirigenti delegati per la sicurezza e all'RSPP.

L'O d V cura che le procedure di attuazione delle procedure di prevenzione sopra indicate siano idonee al rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenute ed adeguate alle finalità indicate. L'O d V propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

## **13. DELITTI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

### ***13.1 Le fattispecie di delitti di ricettazione e riciclaggio richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001***

In sede di recepimento delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE il comma 3 dell'articolo 63 del Dlgs 231/2007 ha inserito nell'ambito del Dlgs 231/2001 l'articolo 25-octies, che ha attratto nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- ricettazione (articolo 648 c.p.)
- riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.).

Successivamente la Legge n. 186 del 15.12.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento

della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", in particolare, l'articolo 3, comma 5 apporta all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001 il reato di autoriciclaggio art 648-ter 1.

Caratteristica distintiva dei reati è che per considerarli tali non vi deve essere concorso nel reato di furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera, dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Si chiarisce che possono essere beni (o proventi) del reato i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

L'Autoriciclaggio identifica le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di nascondere la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

La norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In virtù delle disposizioni di autoriciclaggio la responsabilità amministrativa dell'ente sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Fondazione, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall'art. 25 octies del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:

- (i) Ricettazione.
- (ii) Autoriciclaggio

### ***13.2. Tipologia dei reati - analisi***

Le tipologie di reato sono di seguito tratteggiate in una breve sintesi esplicativa rinviando all'appendice la memoria relativamente agli altri reati su esposti.

### RICETTAZIONE (648 c.p.)

Pone in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve od occulta, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto: ad esempio, chi acquista un motorino dal ladro, una partita di merce proveniente da un furto.

Il reato è ipotizzabile per la Fondazione.

Le occasioni di reato possono attenersi:

- ai rapporti con fornitori coinvolti in attività illecite ricadenti nella fattispecie in occasione di compravendita di robe usate per cui siano comunque indeterminate le origini o gli originari proprietari, etc.;
- al ricevimento e reimpiego di denaro o beni provento di attività illecita a seguito di ricevimento di donativo incerto;

Soggetti attivi del reato descritto potrebbero essere il Sovrintendente, il Responsabile Amministrativo, i responsabili di produzione.

### AUTORICICLAGGIO (648 BIS 1)

"Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648".

Soggetti attivi del reato descritto potrebbero essere il Sovrintendente, il Responsabile Amministrativo.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti da reato debbono essere contrastati facendo in modo che il capitale non possa trovare un legittimo impiego.

L'impatto del nuovo reato riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno della Fondazione (che devono essere «reinvestiti»/reimmessi nell'ente), dall'altro, il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. «endogene» all'ente), a cui segua un'ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato.

Le occasioni di reato possono riguardare operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa

### ***13.3 Principi generali di comportamento***

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione, nella parte dedicata ai principi e norme di condotta, che qui si intende integralmente richiamata.

Devono pertanto essere assunti i seguenti principi :

- a) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori quali : dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- b) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), delle Banche utilizzate (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, etc.) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- c) Divieto di uso di denaro contante oltre i **999,99 euro**;
- d) selezione tecnica di fornitori con fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- e) Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
- f) Identificazione di una unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- g) Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre fondazioni o teatri o enti lirici per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altri enti per la realizzazione di investimenti.
- h) Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence).
- i) Tax Control Framework, che costituisce strumento volto a prevenire le irregolarità fiscali e, di conseguenza, anche l'autoriciclaggio, scongiurando cioè il rischio che i proventi derivanti dalla commissione dei reati tributari possano essere autoriciclati nello svolgimento dell'attività economica, imprenditoriale o finanziaria delle Fondazione.

## **14. REATI RELATIVI AI DELITTI INFORMATICI E AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

### ***14.1 Le fattispecie di delitti informatici e di trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001***

L'art. 24 bis del decreto introdotto dalla Legge 48 del 10 marzo 2008 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati informatici e di trattamento illecito dei dati commessi con violazione delle norme sulla veridicità dei documenti e sull'accesso ed utilizzo di sistemi informatici o telematici.

Il dispositivo ha recepito l'eliminazione della diversità nella definizione di documento informatico tra il diritto civile ed il diritto penale per cui se alcune falsità previste tra le falsità in atti riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le stesse disposizioni.

Il dispositivo inoltre recepisce come reato ascrivibile anche alla responsabilità amministrativa degli enti :

1. l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici;
2. la detenzione e la diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
3. la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
4. l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
5. l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
6. il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati o meno dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
7. il danneggiamento di sistemi informatici o telematici e/o di pubblica utilità;
8. la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

In generale si premette che tutte le attività di utilizzo del sistema informativo e telematico in dialogo anche con terzi sistemi siano essi o meno della P.A. devono considerarsi attività in cui potrebbe accadere un reato informatico, una distruzione o manomissione di dati od una intercettazione e devono essere prese in considerazione anche se non più in un documento formale quale il DPS.

Nel DPS è bene che continuino ad essere specificamente indicate le misure di sicurezza che la Fondazione ha attuato allo scopo di ridurre i rischi ed in particolare i rischi riferibili agli accessi illegittimi e abusivi al sistema informatico e di telecomunicazioni.

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Fondazione, con riferimento

alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall'art. 24 bis del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:

(i) Documenti informatici; (ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; (iii) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

## **14.2. Tipologia dei reati - analisi**

Le tipologie di reato sono di seguito tratteggiate in una breve sintesi esplicativa.

**DOCUMENTI INFORMATICI (art. 491 bis).**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private

Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.

Le falsità previste dal Capo III, Libro II del Codice Penale che possono essere commesse da soggetti privati sono le seguenti:

- Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)

Formare, in tutto o in parte, un atto falso o alterare un atto vero; contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione fare apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità; ovvero, supponendo esistente un atto pubblico o privato, simulare una copia di esso e rilasciarla in forma legale o rilasciare una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale

- Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.)

quando, essendo per legge obbligati a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, si scrivono o si lascia scrivere false indicazioni.

Le circostanze sia pure remotamente possibili per incorrere in tali comportamenti fanno riferimento alle informazioni che l'Ufficio del Personale trasmette agli organi competenti in merito all'assunzione di personale, agli infortuni e alle malattie professionali, etc. nelle modalità elettroniche,

**ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-ter)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo

Le circostanze sia pure remotamente possibili per gli Affari Generali, Tecnici audio e video, collaboratori esterni esperti di IT per incorrere in tali comportamenti fanno riferimento alla gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali, connessione con software della P.A. , rete internet e gestione delle apparecchiature

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Le circostanze sia pure remotamente possibili per gli Affari Generali, Tecnici audio e video, collaboratori esterni esperti di IT per il controllo delle telefonate può essere possibile su disposizione della Sovrintendenza o Direzione di produzione.

### ***14.3 Principi generali di comportamento***

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, nella parte dedicata ai principi e norme di condotta, che qui si intende integralmente richiamata.

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento individuati nei C.C.L.L. nel Codice Etico della Fondazione e tutta la documentazione predisposta dalla Fondazione per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa sulla Sicurezza già contenuto nel DPS nonché il doc Utilizzo strutture informatiche di Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Nell'attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla sicurezza informatica e telematica la Fondazione ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per quanto di propria competenza, devono attenersi ai seguenti principi:

Il personal computer (fisso e mobile) ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al dipendente sono strumenti di lavoro, pertanto:

- tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato;
- tali strumenti possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione, ovviamente, alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali, tanto meno per scopi illeciti;
- debbono essere prontamente segnalati il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti.

Ai fini sopra esposti sono, quindi da evitare comportamenti contrastanti con le predette indicazioni come, ad esempio quelli di seguito richiamati a titolo indicativo.

#### **1. Utilizzo di personal computer**

- a) Onde evitare pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore, è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla Funzione preposta;
- b) non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- c) non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC;

## 2. Utilizzo di supporti magnetici

- a) non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetico ed ottici, non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa. In particolare è tassativamente vietato scaricare o comunque detenere materiale pornografico.

## 3. Utilizzo della rete aziendale

- a) le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità;
- b) la Fondazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione delle disposizioni impartite dalla Direzione preposta.

## 4. Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi di Navigazione in Internet:

- a) non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- b) non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo casi direttamente autorizzati dalla Direzione preposta e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;
- c) non è consentito lo scarico di software gratuiti e freeware e shareware prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dalla Funzione preposta;
- d) è vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- e) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a Forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nicknames );
- f) non è consentito scaricare files contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa; i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte della Funzione preposta.

## 5. Posta elettronica:

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, si ritiene utile segnalare che:

- a) non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;

- b) non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- c) la posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica della Fondazione può essere intercettata da estranei e, dunque, non deve essere usata per inviare documenti di lavoro "Strettamente Riservati";
- d) non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, Forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

#### ***14.4 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione***

Per quanto riguarda l'attività di gestione operativa in materia di sicurezza informatica si applicano i seguenti principi:

- tutti gli addetti comunichino senza indugio all'amministratore del sistema intrusioni od accessi abusivi;
- è proibita l'installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi che possano consentire illeciti quali distruzioni di dati, intercettazioni o manomissioni di archivi elettronici, interruzioni di comunicazioni informatiche o telematiche;
- la password è considerata bene aziendale da non cedere o trasmettere a nessuno e da salvaguardare in ogni modo
- va comunicato all'Organismo di Vigilanza ogni possibile anomalia in merito

E' fatto espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- a) porre in essere comportamenti tali, da ricadere nelle fattispecie di reato su esposte .
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Premesso che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli, nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- 1) Formare un documento informatico falso o alterarne uno vero,
- 2) contraffare certificati o autorizzazioni,
- 3) fare apparire adempite le condizioni richieste per la validità di un documento informatico mediante contraffazione o alterazione del medesimo;
- 4) simulare la copia di un documento informatico simulando l'esistente di un documento informatico pubblico o privato originale;
- 5) rilasciare una copia in forma legale o rilasciare una copia di un documento informatico pubblico o privato diversa dall'originale;

- 6) nell'accedere agli archivi informatici di una pubblica amministrazione, inserire deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell'archivio o modificare quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati;
- 7) attestare falsamente ad un pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- 8) scrivere tramite documenti informatici false indicazioni nell'effettuare le registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza o nelle notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni, commerciali o artistiche;
- 9) formare un documento informatico privato falso, o alterare un documento informatico privato vero, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, in tutto o in parte, e fare uso del medesimo documento oppure lasciare che altri ne facciano uso;
- 10) abusando di un documento informatico del quale si ha il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, scrivere un documento diverso da quello al quale si è obbligati;
- 11) fare uso di un documento informatico falso redatto da terzi e di cui si conosce la falsità;
- 12) distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, un documento informatico pubblico o un documento informatico privato vero;
- 13) introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- 14) accedere ad un sistema informatico aziendale di terzi per finalità diverse da quelle per le quali si è stati autorizzati;
- 15) diffondere consapevolmente in sistemi informatici di terzi un programma informatico avente per effetto l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici (c.d. Virus);
- 16) procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- 17) procurare abusivamente il codice o la scheda idonei ad accedere al sistema informatico o telematico di terzo protetto (c.d. criptato) da misure di sicurezza;
- 18) procurare passwords e gli altri mezzi di accesso in violazione di specifiche norme pubblicitiche o privatistiche, anche di tipo contrattuale, poste a salvaguardia della segretezza dei documenti informatici;
- 19) introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico di pertinenza di terzi;
- 20) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- 21) diffondere un programma avente per scopo ed effetto l'alterazione di alcune funzionalità telematiche dei sistemi informatici di terzo;

- 22) intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle;
- 23) installare, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- 24) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- 25) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- 26) rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- 27) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- 28) violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;

## **15. REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

### ***15.1 Le fattispecie di Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti e segni di riconoscimento richiamati dall'art 25bis del D.Lgs. 231/2001***

La Legge n° 409 del 23 novembre 2001 all'art. 6 ha introdotto nell'articolato del Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25 bis che integra la responsabilità amministrativa degli enti anche con reati in tema di delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo. Il dispositivo ha subito l'aggiunta di reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento con la legge 99 del 23 luglio 2009 all'art. 15 comma 7 lettera a).

Va tenuto peraltro conto che solo una delle fattispecie di reato richiamate si possono, sia pure in via remota, non escludere tra le aree di possibile rischio. Infatti secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Fondazione, con

riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall'art. 25 bis del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:

(i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, **modelli e disegni**.

## ***15.2. Tipologia dei reati - analisi***

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie di reato in esame

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Il rischio aziendale risulta remoto. Ciò non toglie che possa configurarsi in sede di attività grafica editoriale uso di beni (foto, immagini, riproduzioni, etc.) nelle disponibilità aziendali privi di licenze o concessioni o titolo per il loro uso come possa configurarsi contraffazione, alterazione in una scenografia o in una regia l'uso di disegni o modelli di altri decontestualizzandoli.

Altra situazione può essere l'uso illecito di copie di software senza licenza d'uso.

Soggetti attivi del reato descritto potrebbero essere il Regista, il responsabile di produzione, lo scenografo o gli scenografi.

Gli addetti all'IT e gli Affari Generali.

## ***15.3 Principi generali di comportamento***

Si fa divieto, a carico degli esponenti aziendali, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 473 sopra descritti e i richiamati 453, 454, 455, 456, 459, 460, 461, 464, 474 c.p. esposti in appendice;

2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) acquistare valute straniere e carte di credito o di pagamento al di fuori di banche e istituti finanziari;
- b) acquistare valori bollati da soggetti non possessori di formale licenza di vendita di valori bollati;
- c) consegnare resti senza aver controllato la autenticità delle banconote;
- d) accettare pagamenti mediante valori bollati;
- e) effettuare pagamenti mediante banconote in valuta nazionale o straniera che sono state ricevute in pagamento da terzi e che, quindi, non provengano direttamente da banche.
- f) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza concorrere nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati nonché di brevetti modelli e disegni
- g) introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati quali possono essere software contraffatti.
- h) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati quali possono essere software contraffatti.

#### ***15.4 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione***

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i prelievi di banconote in valuta nazionale o straniera devono conservare la rintracciabilità;
2. al momento dell'acquisto dei valori bollati dovrà essere conservata la relativa documentazione e dovrà essere fatta copia dei numeri di serie dei valori acquistati in modo da assicurarne la rintracciabilità;
3. le eventuali banconote ricevute come pagamenti o versamenti da soggetti terzi non potranno essere utilizzate per effettuare nuovi pagamenti ma dovranno essere versate in banca;
4. non potranno essere utilizzati valori bollati per effettuare pagamenti di qualsiasi tipo
5. dovrà essere prestata attenzione ai prodotti acquistati e particolarmente ad elementi quali la evidente scarsità qualitativa degli stessi o il loro prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, che siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio in particolar modo per i prodotti sw.

6. dovrà essere prestata attenzione all'uso di scenografie o regie verificando la provenienza e originalità dell'opera e che non derivino da contraffazioni o alterazioni.

## **16. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### ***16.1 Le fattispecie di Reati in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art 25 novies del D.Lgs. 231/2001***

La Legge n° 99 del 23 luglio 2009 all'art. 15 comma 7, lettera c) ha introdotto nell'articolato del Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25 novies che integra la responsabilità amministrativa degli enti anche con reati in tema di delitti in materia di violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Va tenuto peraltro conto che tutte le fattispecie di reato richiamate si possono, sia pure in via remota, non escludere tra le aree di possibile rischio

Si ritengono di rinvenire attività sensibili nell'uso di partiture su cui devono essere riconosciuti diritti agli autori ed editori nonché - uso di video registrazioni e mancanze di liberatorie sulla immagine propria o sulla proprietà intellettuale o sulla prestazione professionale di tutti gli artisti, maestri, cantanti, direttori d'orchestra nonché - uso di testi/immagini x depliant, pubblicità, progetti grafici, testi per cui si rischi la violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

### ***16.2. Tipologia dei reati - analisi***

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie di reato in esame

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART 171 LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633)

Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione

musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Il rischio aziendale risulta remoto. Ciò non toglie che possa configurarsi in sede di uso di partiture su cui si pagano i diritti d'autore nonché nell'uso di registrazioni audio e video senza liberatorie per trasmissioni radiofoniche o televisive o uso di testi od immagini per depliant, pubblicità, progetti grafici a cura della Fondazione.

#### PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART 171-BIS LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

Il rischio aziendale risulta totalmente ipotetico, anche se non impossibile l'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore per farne un uso imprenditoriale.

I soggetti che possono concorrere alle esemplificazioni su esposte non sono presenti tra i dipendenti della Fondazione.

#### PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART 171-TER LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633)

Chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies,

ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

Il rischio aziendale risulta remoto. Ciò non toglie che possa configurarsi in sede di duplicazione di spartiti per lo studio dei maestri o file contenenti registrazioni audiovisive senza liberatorie o testi od immagini per depliant, pubblicità, progetti grafici a cura della Fondazione.

Il dispositivo ha recepito come reato ascrivibile anche alla responsabilità amministrativa della Fondazione :

1. la messa a disposizione del pubblico, attraverso la rappresentazione o l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di artistica o di ingegno protetta o di parte di essa senza o in violazione delle liberatorie. In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera o dell'avente diritto alla tutela, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
2. la messa a disposizione del pubblico, attraverso la rappresentazione o la commercializzazione delle registrazioni di opere musicali artistiche senza o in violazione delle liberatorie concesse dagli artisti (musicisti, cantanti, artisti, coristi, etc.), e l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa. In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dei professionisti interpreti dell'opera o dell'avente diritto alla tutela, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
3. La messa a disposizione di spartiti sui quali va riconosciuto un diritto d'autore che per necessità di studio sono riprodotte in più copie a mani dei musicisti. Le stampigliature di copia di studio devono essere rigorose anche al fine del loro rientro
4. le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera,

ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

5. duplicazione abusiva di software che avvenga ai fini di lucro
6. le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.
7. condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Si tratta di violazioni del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio riconosciuti tali nella misura in cui siano state tutelate la proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie può incorrere nell'attività di messa in rete o stampata e pubblicata di opera protetta senza autorizzazione alcuna prodotta da professionisti che godono di protezione intellettuale artistica come nella duplicazione di programmi sw o di spartiti.

### ***16.3 Principi generali di comportamento***

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione che qui si intendono integralmente richiamati.

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento individuati nei CCLL, nel Codice Etico della Fondazione e tutta la documentazione predisposta dalla Fondazione per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa sulla proprietà intellettuale e sui rapporti di collaborazione.

Si fa divieto, a carico degli esponenti aziendali, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 171 L. 22 aprile 1941 n° 633 1° comma lettera a - bis e 3° comma, l'art 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies 174 quinquies della medesima legge esposti in appendice;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

## ***16.4 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione***

Per quanto riguarda l'**attività connessa all'esecuzione di programmi elettronici per cui ci sia rischio di duplicazioni per farne commercio come la violazione dei diritti d'autore nella pubblicizzazione mediante trasmissioni in rete o per distribuzione di opere d'altri protette intellettualmente** si applicano i seguenti principi:

- sia previsto che tutti gli addetti comunichino senza indugio al Sovrintendente abusi o comportamenti gravi al verificarsi delle fattispecie;
- sia proibita l'attività di duplicazione di programmi;
- sia proibita l'attività di registrazione, trasmissione e pubblicazione con qualsiasi mezzo di opere o di disegni protetti intellettualmente se non nei termini regolati dai contratti con gli autori e con gli artisti
- va comunicata all'O d v ogni possibile anomalia in merito

E' fatto divieto in particolare di:

- a) senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema distributivo o di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera professionale o dell'ingegno protetta o non provvista di liberatorie a cura degli artisti, o parte di essa;
- b) duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- c) duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.
- d) riproduzione spartiti sui quali va riconosciuto un diritto d'autore in numero superiore alle necessità di studio dei musicisti a meno di accordi diversi con gli aventi diritto alla tutela dell'opera musicale

## **17. REATI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

### ***17.1 Le fattispecie di Reati in materia di delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art 25quinquies del D.Lgs. 231/2001***

L'articolo 5 della legge 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al Dlgs 231/2001 l'articolo 25-quinquies, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti, in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Fondazione, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall'art. 25 quinquies del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:

- (i) Pornografia virtuale
- (ii) Caporalato.

### ***17.2. Detenzione di materiale pornografico (art 600 quater 1)***

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie di reato in esame rinviando all'appendice l'esposizione di tutti i reati in materia

Compie reato chiunque si procuri consapevolmente o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato trova applicazione anche se relativo a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse: per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

L'ipotesi è remota ma non si può escludere l'utilizzo scorretto di internet e pertanto l'accesso a siti che possano essere ricondotti a pornografia virtuale.

### ***17.2.1 Principi generali di comportamento***

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione che qui si intendono integralmente richiamati.

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento individuati nei CCLL, nel Codice Etico della Fondazione e tutta la documentazione predisposta dalla Fondazione per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa sull'uso scorretto di internet.

### ***17.2.2 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione***

Per quanto riguarda l'accesso a siti a rischio gli applicativi osservati non appaiono cautelativi per cui non appaiono attivate le limitazioni del traffico internet ai protocolli conosciuti, controllo accessi e blocco traffico da siti presenti su black list internazionali, blocco di parole con sfondo sessuale. Poiché di fatto la navigazione è libera l'utenza è avvertita che è vietato ogni accesso a siti pornografici e pedopornografici e che potrebbe essere possibile un monitoraggio accanto ad una esplicita proibizione.

### ***17.3 Reati finalizzati alla repressione del caporalato***

"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. **603 bis c.p.**) ", in base a cui si stabilisce:

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Fondazione con riferimento all'impiego di personale proveniente da subappalti.

### ***17.3.1 Principi generali di comportamento ad evitare contatti con reclutatori o ferme di "caporalato"***

E' fatto divieto di contrarre per forniture, lavori e servizi con i nominativi ovvero organizzazioni che praticano forme di reclutamento intermediando illecitamente con sfruttamento del lavoro e, qualora fossero individuati, si deve congelare il rapporto e le eventuali prestazioni e corresponsioni pecuniarie che ne fossero maturate nel frattempo.

Per maggiore cautela relativamente alle modalità più utili per mitigare qualsiasi rischio di relazione con soggetti associati che possano praticare forme di reclutamento illecite , la Fondazione provvederà ad aggiornare i contratti di fornitura di servizi specificatamente menzionando che qualora fosse determinato illecito ex art 603 bis viene a cadere ogni rapporto con diritto a pretendere eventuali danni.

Sarà compito del responsabile acquisti nel raccogliere la firma di presa d'atto del modello significare sia all'appaltatore e sia al sub appaltatore, che avrà superato la medesima analisi di affidabilità, fare sottoscrivere la presa di conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e controllo di Fondazione Teatro La Fenice e l'adesione al suo Codice Etico. Il comportamento mira a prevenire qualsiasi comportamento illecito sia di appaltatori sia di sub appaltatori.

Il controllo sulla insussistenza di qualsiasi problematica sarà consentito dal contratto che prevede il diritto di accesso ai documenti aziendali del fornitore per valutare il comportamento.

Il responsabile, qualora se ne verificasse la circostanza di rendersi opportuno un accesso, ne darà notizia al Sovrintendente.

Le prassi saranno le seguenti:

- Accesso consentito con ampia disponibilità e riscontro documentale positivo il contratto continua
- Accesso non consentito ovvero scarsa disponibilità al riscontro, ovvero documentazione non probatoria o mancante il responsabile segnalerà al Sovrintendente la circostanza al fine della interruzione del rapporto;

L'eventuale evidenziazione dovrà essere segnalata, una volta accertato il fondamento su possibili anomalie del rapporto, anche all'OdV.

## **18. REATI IN TEMA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

### ***18.1 Le fattispecie di Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 25 decies) del D.Lgs. 231/2001***

Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs 121 del 7 luglio 2011 in tema di misure contro i reati ambientali, ha aggiunto al Dlgs 231/2001 l'articolo 25-decies, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti, in relazione alla commissione di reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o mentire all'autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato contemplate, con riferimento alle attività sensibili individuate e indicate dall'art. 25 decies del Decreto, sono possibili, sia pure in via ipotetica.

La fattispecie può avvenire in sede di litigi e contenziosi che vedano la Fondazione attore o convenuto in Giudizio e siano essenziali prove testimoniali di dipendenti o collaboratori che si vogliono pilotare contravvenendo esplicitamente a norme di legge e ai principi etici della Fondazione .

### ***18.2. Tipologia dei reati - analisi***

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie di reato in esame rinviando all'appendice l'esposizione di tutti i reati in materia

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ( 377 Bis C.P.)**

Compie reato chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

L'ipotesi è remota ma non si può escludere l'induzione.

### ***18.3 Principi generali di comportamento***

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione che qui si intendono integralmente richiamati.

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento individuati nei CCLL, nel Codice Etico della Fondazione.

### ***18.4 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione***

Anche se può apparire superfluo si dispone che è vietato in modo assoluto, a cura di chiunque indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

## **19. REATI AMBIENTALI**

### ***19.1 Le fattispecie di Reati ambientali ( art 25 undecies) del D.Lgs. 231/2001***

Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs 121 del 7 luglio 2011 in tema di misure contro i reati ambientali, ha aggiunto al Dlgs 231/2001 l'articolo 25-undecies, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti, in relazione alla commissione di reati ambientali.

La Legge 68 del 22 maggio 2015 con l'artt. 1 comma 8 ha modificato l'art. 25 undecies al comma 1 e ha aggiunto ad esso un comma 1 bis. Si sono configurati nuovi reati e nella fattispecie:

l'art. 452 bis - Inquinamento ambientale;

l'art. 452 quater - Disastro ambientale,

l'art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente;

l'art. 452 octies - Circostanze aggravanti

l'art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato contemplate, con riferimento alle attività sensibili individuate e indicate dall'art. 25 undecies del Decreto, sono possibili, sia pure in via remota.

La fattispecie può avvenire in sede di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

La Fondazione esclude di essere oggettivamente nelle condizioni di incorrere attraverso i propri esponenti in tutti gli altri reati contemplati dall'art. 25 undecies.

## **19.2. Tipologia dei reati - analisi**

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie del reato in esame rinviando all'appendice l'esposizione di tutti i reati in materia

### **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI ( ART 258 d.Lgs 152 /2006)**

Compie reato l'ente che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria al SISTRI di cui all'art. 188 bis comma 2, lettera a ed effettuano il trasporto di rifiuti senza formulario di cui all'art 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

Si osserva quanto segue:

- La Fondazione non pratica trasporto di rifiuti non pericolosi per cui non incorre nel rischio di non produrre formulari o di produrre formulari incompleti (il trasporto è a cura di smaltitori delle cui attività i responsabili degli smaltimenti devono essere pienamente al corrente e mantenere la documentazione obbligatoria)
- La Fondazione eventualmente corre il rischio di non tenere nelle modalità previste i registri e nel non comunicare le informazioni dovute alla Camera di commercio. Ciò peraltro è estraneo all'applicazione del D.Lgs 231/2001 in termini di Responsabilità amministrativa.

## **20. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

### ***20.1 Le fattispecie di Reati contro il patrimonio culturale ( art 25-septiesdecies e 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001***

L'art 3 della Legge 22 del 9 marzo 2002 ha introdotto l'Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e l'Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). La legge ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

In particolare la legge individua i seguenti illeciti:

- il furto di beni culturali;
- la ricettazione di beni culturali;
- l'Impiego di beni culturali provenienti da delitto;
- il riciclaggio di beni culturali;
- l'autoriciclaggio di beni culturali;
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- la violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- l'uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La legge prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli: . 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e l'Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

### ***20.2. Tipologia dei reati - analisi***

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie dei reati in esame in quanto la Fondazione è titolare di beni culturali riconosciuti e riconoscibili e pertanto possono essere oggetto di offesa non solo da volontà esterne ma remotamente possibili anche da strutture interne con vantaggio dell'Ente stesso.

**Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali).** -

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

**Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali).** -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

**Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).** - Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

**Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).**

- Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato

ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

**Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte).** - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

**Art. 518-bis (Furto di beni culturali).**

- Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

**Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali).**

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.

**Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).** - Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

**Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali).**

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.

**Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).**

- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

La Fondazione remotamente corre il rischio di appropriazione indebita qualora trattenesse con ingiusto profitto un bene culturale a qualsiasi titolo venuto in possesso,

La Fondazione in sede di prestiti o scambi culturali di beni culturali in suo possesso trasferisse all'estero senza attestato di libera circolazione ovvero non facesse rientrare il bene ai termini degli attestati.

La Fondazione remotamente potrebbe essere chiamata a rispondere di distruzione o dispersione di beni culturali ovvero qualora li adibisse ad un uso improprio pregiudizievole per la conservazione

La Fondazione remotamente potrebbe essere chiamata a rispondere di contraffazione, alterazioni, riproduzione di opera grafica

### ***20.2.1 Principi generali di comportamento***

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione che qui si intendono integralmente richiamati.

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento individuati nei CCLL, nel Codice Etico della Fondazione e tutta la documentazione predisposta dalla Fondazione per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa sull'uso dell'Archivio.

### ***20.2.2 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione***

Le prassi operative fugano tutti i rischi in tema in quanto le prassi di accesso al caveau sono assicurate dalla presenza di due addetti ed uno dei due è il direttore generale per cui esclude qualsiasi rischio di prelievi.

Peraltro la movimentazione della documentazione è regolata da prassi che attengono anche alle disposizioni della Soprintendenza Archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige.

Sarà quanto prima regolata la modalità di conservazione dei fascoli in ragione delle necessità di scarto.

## **20 – CODICE ETICO**

Il Codice Etico in allegato è parte integrante del Modello e registra le regole basilari di comportamento promosse dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia rivolte a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, con o per essa lavorino al perseguimento dei fini sociali o intrattengano, comunque, con essa rapporti di natura commerciale.

Il codice etico rappresenta il documento guida cui è informato il modello di organizzazione, di gestione e di controllo dell'attività sociale anche ai fini

dell'esonero da, o limitazione de, la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs n. 231 del 2001.

## **APPENDICE NORMATIVA**

***Aggiornato alla data del 12 luglio 2022  
(ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184)***

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [1].

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 Note: [1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.

Soggetti 1.

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 2-bis.

I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. [2bis] 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. [2bis] 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. [2bis] 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). [2] 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. Note: [2] Comma inserito dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183. [2 bis] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179

#### Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione

al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia. SEZIONE II Sanzioni in generale

#### Art. 9.

##### Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### Art. 10.

##### Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni). 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

#### Art. 11.

##### Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

#### Art. 12.

##### Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

#### Art. 13.

##### Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. [3] 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1. Note: [3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

#### Art. 14.

##### Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

#### Art. 15.

##### Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

#### Art. 16.

##### Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

#### Art. 17.

##### Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna 1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. [5] 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente. Note: [5] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 19. Confisca 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione 1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti 1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione 1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive 1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate. SEZIONE III Responsabilità amministrativa da reato [6]

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [6 bis]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. [6 ter] 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. [6 quater] 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Note: [6] Rubrica così

sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002.

Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale". [6 bis] Rubrica così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. [6 ter] Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. [6 quater] Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

#### Art. 24-bis.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati [7]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. [8] 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. [8 bis] 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Note: [7] Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008. [8] Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119). [8 bis] Comma così modificato dall' art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

#### Art. 24-ter.

Delitti di criminalità organizzata [9]

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Note: [9] Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

#### Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [10]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. [11 bis] 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. [11] 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui

ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). [11 ter] 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. [11 quater] Note: [10] Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. [11] Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190. [11 bis] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. [11 ter] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3. [11 quater] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

#### Art. 25-bis.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [14] a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. [15] 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. [16] Note: [12] Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409. [13] A norma dell'art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001. [14] Alinea così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1), L. 23 luglio 2009, n. 99. [15] Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99. [16] Comma così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 3), L. 23 luglio 2009, n. 99. [17] Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99. Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio [18] 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2. Note: [18] Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

#### Art. 25-ter.

## Reati societari [19]

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [32]

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; [21]

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; [33]

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; [23] [

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [34] a ottocento [34] quote; [35]]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [25] a duecentosessanta [25] quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [26] a seicentosessanta [26] quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [27] a duecentosessanta [27] quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [28] a ottocento [28] quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [29] a trecentosessanta [29] quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [29] a trecentosessanta [29] quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [29] a trecentosessanta [29] quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [27] a duecentosessanta [27] quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [29] a trecentosessanta [29] quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento [30] a seicentosessanta [30] quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento [30] a seicentosessanta [30] quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento [30] a seicentosessanta [30] quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [22] a mille [22] quote; [20]

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [24] a ottocento [24] quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. [31].

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Note: [19] Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002. [20] Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262. [21] Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69. [22] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28

dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote. [23] Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69. [24] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote. [25] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote. [26] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote. [27] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote. [28] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote. [29] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote. [30] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote. [31] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificata dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. [32] Alinea così sostituito dall' art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69. [33] Lettera inserita dall' art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69. [34] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote. [35] Lettera abrogata dall' art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

#### Art. 25-quater.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [36]

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. Note: [36] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

#### Art. 25-quater.1.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [37]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Note: [37] Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

#### Art. 25-quinquies.

Delitti contro la personalità individuale [38]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601,

602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; [38 bis] b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; [39] c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. [40]

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Note: [38] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228. [38 bis] Lettera così modificata dall'art. 6 L. 29 ottobre 2016, n. 199. [39] Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38. [40] Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

#### Art. 25-sexies

##### Abusi di mercato [41]

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Note: [41] Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

#### Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [42]

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Note: [42] Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [44] [43]

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. [45] 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Note: [43] Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. [44] Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186. [45] Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

#### Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [1] 1.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. Note: [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

#### Art. 25-novies.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [46]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. Note: [46] Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

#### Art. 25-decies.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [47]

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Note: [47] Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

#### Art. 25-undecies.

Reati ambientali [48]

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [49] b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; [49] c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; [50] d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; [50] e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [50] f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; [50] g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

[50]; 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). [51] 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; [51bis] g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Note: [48] Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. [49] Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015. [50] Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della

medesima L. n. 68/2015. [51] Comma inserito dall' art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015. [51bis] Ai sensi del D.Lgs. 21/2018, artt. 7 e 8, i richiami alla disposizione di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 ora abrogato si intendono riferiti all'art. 452 quaterdecies c.p.-

#### Art. 25-duodecies.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [52]

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. [52bis] 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. [52bis] 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. [52bis] Note: [52] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. [52 bis] Comma aggiunto dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

#### Art. 25-terdecies.

Razzismo e xenofobia [52ter]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. [52 bis 1] 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Note: [52 bis 1] Ai sensi del D.Lgs. 21/2018, artt. 7 e 8, il richiamo alla disposizione di cui all'art. 3 L. 654/75 ora abrogato si intende riferito all'art. 604 bis, co. 3 c.p. [52ter] Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

#### Art. 25-quaterdecies.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [52quater]

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Note: [52quater] Articolo inserito dall'art. 5, L. 03/05/2019, n. 39.

#### Art. 25-quinquiesdecies.

Reati tributari [52quinquies]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o

distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. [52quinquies bis] 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. [52quinquies ter] 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). [52quinquies quater] Note: [52quinquies] Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019. [52quinquies bis] Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. [52quinquies ter] Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. [52quinquies quater] Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25-sexiesdecies.

Contrabbando [52sexies]

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). [52sexies] Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25-septiesdecies.

Delitti contro il patrimonio culturale [1]

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. [1] Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Art. 25-duodevicies.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [1]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. [1] Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Capo II RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE SEZIONE I Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria. SEZIONE II Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3. 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo. 3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. 4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria. Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti

partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE

I Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili. SEZIONE II  
Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilità 1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti 1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende. 2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39. Rappresentanza dell'ente 1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio. 3. La procura, conferita nelle forme

previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2. 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40. Difensore di ufficio 1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. Contumacia dell'ente 1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo 1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43. Notificazioni all'ente 1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale. 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale. 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

### SEZIONE III

Prove Art. 44

. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone: a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato. 2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

### SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale. 3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. 4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda. 3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. Adempimenti esecutivi 1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari 1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17. 2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. 3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende. 4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari 1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17. 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari 1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. [53] 2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. [54] 3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza. 4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva. Note: [53] Comma così modificato dall' art. 1, comma 9, lett. c), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3. [54] Comma così modificato dall' art. 1, comma 9, lett. c), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari 1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale. 2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53. Sequestro preventivo 1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. [55] Note: [55] Comma aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 54. Sequestro conservativo 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. SEZIONE V Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo 1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito. 2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso. 2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. Informazione di garanzia 1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58. Archiviazione 1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60. Decadenza dalla contestazione 1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale. 2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

## SEZIONE VI

### Procedimenti speciali

Art. 62.

#### Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. 3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta 1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

#### Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura. 2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

## SEZIONE VII

### Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente 1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere 1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari 1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna 1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali. 2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile. 2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1. SEZIONE VIII Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. 2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. 3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

## SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3; b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; c) alla

determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2; d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. 3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie [56] [57] [1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie. 2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.] Note: [56] Articolo abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002. [57] Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna 1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive 1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero. 2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive 1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. 2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17. 3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile. 4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto 1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità. 2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative [58] [59] [1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II. 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. 3. Le iscrizioni

dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.] Note: [58] Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. [59] Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 81. Certificati dell'anagrafe [60] [61] [1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce. 2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato. 3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda. 4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria. ] Note: [60] Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. [61] Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati [62] [63] [1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.] Note: [62] Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. [63] Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, vedi l'art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Capo IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. Concorso di sanzioni 1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo. 2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza 1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. Disposizioni regolamentari [65]

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; [b] i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale; [64] c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Note: [64] Lettera abrogata dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. [65] In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

